

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (X e XIII):	
<i>In sede legislativa</i>	Pag. 1
AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>In sede referente</i>	» 2
AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede legislativa</i>	» 3
<i>In sede referente</i>	» 3
AFFARI ESTERI (III):	
<i>In sede referente</i>	» 5
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede referente</i>	» 7
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>In sede referente</i>	» 9
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede legislativa</i>	» 14
<i>In sede referente</i>	» 16
DIFESA (VII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 17
<i>In sede referente</i>	» 19
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede referente</i>	» 20
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede referente</i>	» 22
TRASPORTI (X):	
<i>In sede legislativa</i>	» 24
<i>In sede referente</i>	» 24
AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede legislativa</i>	» 25
INDUSTRIA (XII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 27
LAVORO (XIII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 28
<i>In sede referente</i>	» 29
CONVOCAZIONI	» 29
RELAZIONI PRESENTATE	» 30

TRASPORTI (X) e LAVORO (XIII)

Commissioni riunite.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 1965, ORE 11,55. — *Presidenza del Presidente SAMMARTINO.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la marina mercantile, Riccio e per il lavoro e la previdenza sociale, Fenoaltea.

DISEGNO DI LEGGE:

« Istituzione del " Fondo sociale lavoratori portuali " » (721).

Le Commissioni riprendono la discussione dell'articolo 8 del disegno di legge, concernente le Casse mutue di malattia dei porti di Genova, Savona, Monfalcone e Venezia, e dell'emendamento sostitutivo del deputato Scalia ed altri, inteso a precisare l'obbligo contributivo delle compagnie portuali di tali centri verso l'I.N.A.M., e, salva l'autonomia delle rispettive Casse per l'erogazione di prestazioni integrative del trattamento obbligatorio, a prevedere per questo ultimo l'utilizzazione delle Casse medesime in base a convenzione con l'I.N.A.M. stesso.

Il deputato Giachini chiede un rinvio di alcune settimane per approfondire l'argomento con le locali organizzazioni. Il deputato Scalia fa presente di poter accedere ad alcune modifiche del suo testo, esclusa la questione della misura dei contributi, che deve essere quella stabilita dalla legge, e della decorrenza che non potrebbe essere subordinata alla stipula della convenzione.

Intervengono nella discussione i relatori Bianchi Fortunato e De Capua, e i deputati Macchiavelli, Cocco Maria, D'Alema, Pucci Emilio, Alba e Sulotto, il quale propone lo stralcio dell'articolo 8.

La richiesta posta in votazione non è approvata.

Le Commissioni, quindi, dopo intervento del Sottosegretario Riccio, che ancora una volta richiama l'attenzione dei commissari

sulle ragioni che rendono necessaria l'urgente approvazione del disegno di legge, deliberano di rinviare l'ulteriore discussione alla ripresa dei lavori parlamentari.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 1965, ORE 10. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato all'interno, Amadei.

DISEGNO DI LEGGE:

« Assegnazione mediante sorteggio, del numero d'ordine progressivo alle liste ed alle candidature uninominali per le elezioni politiche ed amministrative » (2530).

Il Relatore Di Primio illustra il disegno di legge, il quale prevede che l'ordine progressivo da assegnarsi a ciascuna lista o a ciascuna candidatura uninominale non debba più essere determinato dall'ordine di presentazione, bensì dall'ordine derivante da sorteggio, da effettuarsi dagli stessi organi cui sono demandate le operazioni di esame e di ammissione delle liste e delle candidature.

Dopo osservazioni tecniche formulate dai deputati Nannuzzi, Luzzatto, Bressani, Berloff, su proposta del deputato Accreman, la Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto per l'esame preliminare degli articoli.

Il Presidente chiama a far parte del Comitato ristretto, oltre al Relatore Di Primio, i deputati Accreman, Nannuzzi, Luzzatto, Berloff, Bressani, Belci, Zucalli e Almirante e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme sui licenziamenti individuali » (*Parere alla IV e alla XIII Commissione*) (2452).

Il Relatore Di Primio, riassunti i termini dell'esame svolto nelle precedenti sedute, propone uno schema di parere, che è approvato, a maggioranza, nella seguente formulazione:

- « 1) Il disegno di legge è costituzionale.
- 2) La Commissione, tuttavia, richiama l'attenzione delle Commissioni di merito sulla opportunità di introdurre le seguenti mo-

difiche, che valgano a dirimere ogni eventuale perplessità interpretativa:

a) soppressione dell'articolo 4 o modificazione nel senso che dalla formula del primo comma risulti chiaramente la illiceità dei licenziamenti per i motivi indicati e la sua estensione a tutti i lavoratori, qualunque sia il numero dei dipendenti dell'azienda;

b) estensione dell'obbligo della corresponsione dell'indennità di anzianità a tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro, ivi comprese le dimissioni, qualunque sia il numero dei dipendenti dell'azienda;

c) soppressione del secondo comma dell'articolo 10, che prevede la devoluzione della metà dell'indennità di anzianità per giusta causa all'E.N.A.O.L.I.;

d) modificazione, in conseguenza dell'articolo 12 del disegno di legge, in modo che risulti l'applicabilità degli articoli 4 e 10 alle aziende con meno di 35 dipendenti ».

La Commissione non ha accolto una proposta dei deputati Accreman, Nannuzzi, Spagnoli e Luzzatto, tendente a condizionare la costituzionalità del disegno di legge all'accoglimento delle osservazioni formulate nel parere e che, a loro avviso, incidono sostanzialmente sulla conformità del provvedimento ai principi della Costituzione.

Respinge, altresì, una proposta del deputato Spagnoli, tendente a far ritenere, per motivi di costituzionalità, nulli i licenziamenti di cui all'articolo 4 del disegno di legge e una proposta del Relatore Di Primio, contrari i deputati del Gruppo democristiano e il deputato Canizzo, tendente a proporre alle Commissioni di merito la soppressione della parola « condizioni » nell'ultimo comma dell'articolo 12.

PROPOSTA DI LEGGE:

DE MEO e DE LEONARDIS: « Modifiche ad alcuni ruoli della Marina militare » (*Urgenza*) (*Parere alla VII Commissione*) (870).

Il Relatore Colleselli propone che la Commissione, dopo aver rilevato come ogni valutazione di merito sia di assoluta competenza della Commissione Difesa, tenuto anche conto delle esigenze di ordine internazionale, esprima parere favorevole alla proposta di legge nel testo della Commissione Difesa, che prevede la modifica dei ruoli di commissariato, dei corpi sanitari e di capitaneria di porto, previsti dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto riguarda gli ufficiali generali.

Propone, altresì, che la I Commissione, per motivi di equilibrio dell'ordinamento, ri-

levi alla VII Commissione come sia strettamente connessa, nell'ambito dell'adeguamento previsto dalla proposta di legge, la necessità che si proceda anche all'adeguamento della posizione giuridica dei Capi di Stato Maggiore alle esigenze internazionali ed alle funzioni ad essi attribuite.

Il deputato Nannuzzi concorda con il Relatore, sottolineando, tuttavia, l'opportunità che in sede di discussione della proposta di legge non vengano modificati altri ruoli oltre quelli richiamati dal Relatore.

La Commissione, infine, accoglie la proposta del Relatore con l'osservazione del deputato Nannuzzi.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 1965, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente SCALFARO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Mazza.

PROPOSTA DI LEGGE:

PEDINI ed altri: « Attribuzione al Patronato scolastico del comune di Brescia della proprietà della Colonia marina " Bresciana " di Pietraligure » (896).

Il Presidente Scalfaro ricorda che la proposta di legge, che si prefigge la restituzione della proprietà della colonia marina « Bresciana » in Pietraligure al Patronato scolastico del comune di Brescia, già esaminata in sede referente, è iscritta per la prima volta all'ordine del giorno in sede legislativa.

Il Sottosegretario Mazza, pur concordando sul merito del provvedimento, propone un breve rinvio della discussione per consentire al Governo di affrontare il problema nel suo complesso.

Dopo interventi del Relatore, Cattaneo Petrini Giannina, che, pur non opponendosi alla proposta di rinvio, sottolinea l'opportunità di applicare quanto disposto dalla legge nei confronti dei beni provenienti dai Patronati scolastici affidati alla gestione di liquidazione della Gioventù Italiana e del deputato Pagliarani che concorda col Relatore, la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione del provvedimento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 1965, ORE 10. — *Presidenza del Presidente SCALFARO.* — Intervengono il Sottosegretario di Stato per l'interno Mazza e il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo Micara.

PROPOSTA DI LEGGE:

MIOTTI CARLI AMALIA ed altri: « Modifiche alla legge 7 dicembre 1959, n. 1083, istitutiva del Corpo di polizia femminile » (1506).

In assenza del Relatore, il deputato Miotti Carli Amalia illustra un nuovo testo presentato in sostituzione di quello precedente, con il quale si intendono apportare alcune modifiche all'articolo 5 della legge istitutiva del Corpo di polizia femminile (si prevede un abbassamento dei limiti di età a 21 anni per le vice ispettrici e a 19 per le assistenti di polizia di terza classe rispetto al previsto limite di 24 anni; si stabilisce una estensione dei diplomi di laurea validi per l'accesso a quelli in scienze economiche, medicina o lettere e filosofia; si abolisce la condizione dello stato di nubilitato o di vedovanza; si predispone una opportuna revisione delle modalità dell'espletamento dei concorsi per le assistenti di polizia di terza classe).

Dopo un intervento del Sottosegretario Mazza che dichiara di concordare con il nuovo testo illustrato e che dà assicurazione che le variazioni in esso contenute saranno tenute nel debito conto in sede di regolamento, la Commissione, su proposta del deputato Miotti Carli Amalia, approvato il principio base del nuovo testo presentato che verrà trasmesso alle Commissioni I e V per il prescritto parere, delibera contestualmente alla unanimità, di richiedere alla Presidenza della Camera che il provvedimento le venga deferito in sede legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE:

TERRANOVA CORRADO ed altri: « Norme per favorire la ripresa del teatro lirico e del concertismo » (1910).

Il Relatore Russo Spena, in via preliminare, riassume brevemente i precedenti del dibattito, e si sofferma in particolare ad esaminare quanto la V Commissione (Bilancio) ha avuto occasione di deliberare in sede di parere, in merito agli articoli 15 e 16 del provvedimento. Pur rinviando l'espressione del parere infatti per meglio accertare le conseguenze finanziarie implicate nella proposta di legge, la Commissione suddetta ha rile-

vato che quanto disposto dagli articoli 15 e 16 potrebbe generare un notevole allargamento della spesa globale a carico dello Stato per il finanziamento degli enti autonomi lirici.

Il deputato Terranova Corrado, in qualità di primo proponente della proposta di legge, illustra ampiamente il provvedimento, e sottolinea il fatto che dopo molti anni non si è riusciti a promulgare una legge, che, riportando il teatro lirico alle sue vere finalità artistiche e sociali, ne garantisca il funzionamento in maniera organica ed efficiente. Nonostante i sovvenzionamenti sempre crescenti concessi dallo Stato, non si riesce a risolvere i problemi di fondo che travagliano da tempo la vita del teatro lirico e del concertismo italiano. Nella presente situazione è necessario ed urgente restituire l'istituzione ai suoi fini fondamentali con una legge che determini nell'ambito del teatro lirico i suoi obiettivi, i suoi mezzi, i limiti dei contributi dello Stato. A suo avviso è necessario anzitutto liquidare tutte le passività finanziarie che si sono venute e si vanno ogni giorno accumulando per il carico degli interessi che i maggiori enti sovvenzionati devono pagare ad istituti di credito per le anticipazioni ricevute. Occorre quindi favorire un repertorio che attragga collettività sempre più vaste dal punto di vista sociale e provvedere nello stesso tempo alla conservazione dei capolavori del passato. Per questo duplice scopo appare utile mantenere in vita gli enti lirici nelle grandi città di importante tradizione musicale ed opportuno disciplinare i rapporti tra lo Stato e gli enti locali. Lo Stato, come massimo contributore, deve accertare, sia in sede di preventivo annuale, sia in sede di consuntivo, il modo in cui le somme vengono spese in relazione ai risultati effettivamente conseguiti, eliminando ogni forma di mediazione che incide fortemente sui bilanci.

È quindi dell'opinione che si rende necessario instaurare un nuovo tipo di collaborazione per tutti gli enti lirici; di provvedere alla sovvenzione dei grandi teatri continuatori di una tradizione gloriosa ed infine di meglio disciplinare i teatri minori, affinché lo Stato abbia la certezza che le somme destinate alimentino effettivamente un servizio di pubblica utilità culturale e sociale.

Auspica quindi che il Governo, sensibile alla situazione del settore, esprima finalmente una parola chiara sul grave problema in discussione.

Il Sottosegretario Micara, pur concordando con le ragioni di fondo sottolineate dal deputato Terranova Corrado, rileva tuttavia che le imputazioni di insensibilità rivolte al

Governo, non rispondono alla realtà perché fin dal gennaio 1964 è stato predisposto dal Ministero del turismo e dello spettacolo un provvedimento che regola l'intero settore — provvedimento che è già stato sottoposto al competente esame degli uffici finanziari. Si augura pertanto che il provvedimento di sovvenzione agli enti lirici, alcuni giorni fa approvato dal Senato e trasmesso alla Camera, sia l'ultimo e che si provveda quanto prima a risolvere in radice un problema così sentito e sofferto. Tiene quindi a ribadire che è stato predisposto dal Governo un provvedimento organico, dal punto di vista amministrativo e dal punto di vista finanziario e che si tratta ora di risolvere un altro problema: della spesa pubblica e della priorità della spesa. Dopo avere quindi ringraziato il deputato Terranova Corrado per l'appassionata disamina del problema, propone di rinviare l'esame del provvedimento, nella fiduciosa attesa che il disegno di legge predisposto dal Governo esaurisca al più presto la fase del concerto con il dicastero finanziario competente.

Il deputato Alatri, pur ribadendo quanto ha già altra volta avuto occasione di dichiarare circa la prassi invalsa di arrestare l'esame dei provvedimenti di iniziativa parlamentare in attesa dell'abbinamento con provvedimenti di iniziativa governativa, deve tuttavia osservare che la proposta di legge in esame importa senza dubbio un problema finanziario che occorre risolvere e precisare con chiarezza.

Pur condividendo le critiche mosse dal deputato Terranova al tardivo intervento del Governo in questo settore e lo spirito che anima la proposta di legge nell'affrontare l'annoso problema, esprime alcune perplessità sul provvedimento. A suo avviso mentre la questione finanziaria non è affrontata in modo adeguato, l'autonomia degli Enti non è sufficientemente garantita, e non è possibile riservare un 30 per cento alle opere nuove. Indipendentemente dalla presentazione o meno da parte del Governo del preannunciato provvedimento, e preannunciando per la sua parte la presentazione di una proposta di legge sulla stessa materia, dichiara di non opporsi alla proposta di rinvio.

Il deputato Gagliardi auspica la presentazione, da parte del Governo, di disegni di legge che regolino il teatro di prosa, il concertismo e la lirica. Pur non opponendosi alla proposta di rinvio, tiene però a precisare che non è più possibile attendere oltre. Si dichiara quindi contrario allo stillicidio di finan-

ziamenti deliberati all'ultimo momento perché essi servono soltanto a ritardare le riforme strutturali e a conservare lo *statu quo*.

Intervengono quindi i deputati: Terranova Corrado, che dichiara di non concordare sul rinvio dell'esame di un provvedimento che si prefigge solo la ristrutturazione degli enti lirici; Alatri, il quale precisa che il rinvio non è determinato dalla opportunità di attendere il disegno di legge predisposto dal Governo ma dall'opportunità di tener conto in modo adeguato dell'aspetto finanziario della proposta di legge in esame; il Relatore Russo Spena, il quale, dopo avere osservato che le varie ragioni a favore o contro la proposta di rinvio si incentrano sul problema finanziario, propone di rinviare l'esame del provvedimento in attesa che il presentatore di esso predisponga un nuovo testo che elimini la parte che importa onere finanziario o che precisi l'onere con maggiore esattezza, ed infine il Sottosegretario Micara il quale tiene a ribadire che in nessun modo si mira ad insabbiare il provvedimento in esame, visto che il problema del settore va risolto il più presto possibile.

Il Presidente Scalfaro infine, riassunti i termini del dibattito, accogliendo la motivazione di rinvio addotta dal Relatore e partecipata dalla Commissione, rinvia alla prossima seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori TERRACINI e BITOSI: « Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 3 aprile 1955, n. 284, concernente modifiche alle norme della legge 10 marzo 1955, n. 96, e della legge 8 novembre 1956, n. 1317, relative a provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti » (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (2311).

La Commissione, su proposta del deputato Pagliarani, delibera, all'unanimità, di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

CERVONE ed altri: « Esposizione della bandiera nazionale nelle aule scolastiche e nei pubblici uffici » (2376).

Il deputato Servadei, in sostituzione del Relatore, temporaneamente assente, esprime alcune perplessità sul provvedimento che prevede l'esposizione della bandiera nazionale nelle aule scolastiche e nei pubblici uffici.

A suo avviso l'uso continuo della bandiera nazionale potrebbe degenerare in abuso e contribuire ad affievolire quella suggestione che l'emblema nazionale suscita nell'animo dei cittadini.

Mentre il deputato Botta concorda con la proposta di legge ed auspica l'esposizione del simbolo nazionale anche nelle aule giudiziarie (e preannuncia alcuni emendamenti in merito), il deputato Alatri, concordando con quanto ha osservato il deputato Servadei, rileva che tutti i Paesi hanno e custodiscono le proprie tradizioni e che nel nostro non sarebbe opportuno innovare nel senso previsto dal provvedimento.

Il deputato Di Giannantonio dichiara di essere favorevole alla proposta di legge allo scopo di rendere più familiare la bandiera.

Il deputato Dossetti, a titolo personale, dichiara di non concordare con quanto dispone il provvedimento anche perché l'esposizione continua della bandiera nelle aule scolastiche potrebbe dar luogo ad inconvenienti nell'attività dell'insegnamento. Concorda invece con la proposta formulata dal deputato Botta di esporre la bandiera nelle aule giudiziarie.

Il Presidente Scalfaro, riassunti i termini del dibattito, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento al fine di riconsiderare la questione tenendo conto sia della tradizione che delle norme attualmente vigenti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

AFFARI ESTERI (III)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 1965, ORE 10. — *Presidenza del Presidente BERTINELLI*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Storchi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e San Marino relativo alla fornitura di un contingente di tabacchi, effettuato in San Marino il 26 ottobre 1963 » (*Approvato dal Senato*) (2524).

Il Relatore Vedovato riferisce sullo Scambio di Note tra l'Italia e San Marino, illustrando il contenuto delle Note stesse e proponendo che la Commissione si pronunci favorevolmente all'approvazione del disegno di legge in esame.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Storchi si dichiara favorevole alle conclusioni del Relatore.

La Commissione passa, quindi, all'esame degli articoli che risultano approvati e conferisce mandato al Relatore di redigere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

DISEGNO DI LEGGE:

« Assistenza tecnico-militare alla Somalia e al Ghana per l'organizzazione delle Forze armate, della Polizia e della Guardia di finanza » (*Approvato dal Senato*) (2568).

Il Relatore Vedovato riferisce sul disegno di legge soffermandosi innanzitutto sui presupposti e sui precedenti di ordine politico che nel quadro dei rapporti italo-somali, hanno indotto il Governo a presentare il disegno di legge in esame. Illustra quindi l'oggetto ed il contenuto delle norme volte a regolare la cessione delle attrezzature tecnico-militari già consegnate allo Stato somalo ed a consentire l'assistenza tecnica nel campo dell'addestramento dei quadri militari della Polizia e della Guardia di finanza della Repubblica somala.

Conclude proponendo che la Commissione si esprima favorevolmente all'approvazione del disegno di legge.

Il deputato Brusasca si domanda innanzitutto quali conseguenze può provocare l'approvazione del provvedimento stante il nuovo quadro nel quale la Repubblica somala si muove per quanto attiene, in via generale, all'assistenza che essa chiede ad altri Paesi, ed in particolare, all'U.R.S.S. per l'addestramento delle sue Forze armate. Rileva quindi l'inopportunità dell'espressione contenuta nella relazione ministeriale al disegno di legge nella quale relazione si fa riferimento ad armi fornite alla Somalia, armi considerate in via di superamento: ritiene che in via generale l'assistenza ai Paesi del terzo mondo debba essere fatta attraverso strumenti moderni ed efficienti. Conclude auspicando un dibattito generale sui rapporti tra l'Italia, la Somalia, l'Etiopia e tutti i Paesi dell'Oriente africano.

Il deputato Cantalupo si associa alla richiesta di un dibattito sulla politica estera italiana nei confronti dei paesi della zona geografica nella quale la Somalia è situata.

Il deputato Tagliaferri concorda con la necessità espressa dal deputato Brusasca di un dibattito di politica estera che attenga ai rap-

porti tra l'Italia ed i paesi del continente africano. Per quanto si riferisce al provvedimento in discussione esprime preoccupazioni che ritiene siano diffuse anche in altri settori: alle frontiere della Somalia si verificano azioni di guerriglia e da parte della radio di Addis Abeba si accusano gli italiani di favorire i guerriglieri somali. Ritiene che non si debbano in alcun modo incoraggiare direttamente o indirettamente azioni che possano turbare la pace nell'Oriente africano.

Il deputato Lombardi Riccardo trae spunto dal dibattito in corso per sottolineare la necessità di un continuo scambio di vedute sul momento internazionale tra Commissione e Governo ed auspica che si instauri al più presto una prassi in tal senso.

Il deputato Folchi, per quanto riguarda la funzionalità della Commissione, ricorda la proposta da lui formulata di una discussione informativa che potrebbe svolgersi ogni trenta giorni in Commissione sui problemi più importanti del momento politico, per quanto attiene al provvedimento in esame, condivide in pieno le ragioni e gli scopi del disegno di legge e si dichiara favorevole alla sua approvazione.

Il deputato Serbandini lamenta che in Commissione si dibattano poco e raramente i problemi della nostra politica estera. Ritiene quanto mai opportuna una discussione specifica sull'orientamento italiano nei riguardi della situazione attuale dell'Oriente africano. Per quanto poi attiene al disegno di legge in discussione è dell'avviso che il Governo italiano debba soprattutto assicurare che i nostri tecnici, nell'attività di assistenza militare, informino la loro attività ai principi della Costituzione italiana che regolano l'ordinamento delle Forze armate.

Il deputato Cariglia ritiene che l'assistenza tecnico-militare ai Paesi in via di sviluppo debba sempre e soltanto limitarsi a fornire armi ultraleggere alle sole Forze di polizia e dichiara di essere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Il Relatore Vedovato replica quindi ai deputati intervenuti chiarendo la portata ed il contenuto del disegno di legge e soffermandosi sulle implicazioni dirette che dall'approvazione di esso scaturiscono: a suo avviso, nessuna di detta implicazione può legittimare le preoccupazioni espresse durante il dibattito. Per quanto attiene alla necessità di un dibattito generale sulla politica italiana nei confronti del Terzo mondo si associa alle richieste avanzate ricordando le iniziative in tal senso da lui da tempo adottate.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Storchi si associa alle conclusioni del Relatore e ne conferma le considerazioni espresse sulla portata del disegno di legge. Ritiene infine non esservi difficoltà per dibattiti informativi sul momento politico e sull'azione del Governo italiano articolati secondo i vari settori e le zone geografiche.

La Commissione passa, quindi, all'esame degli articoli che risultano tutti approvati senza modificazioni ad eccezione dell'articolo 5 approvato nel testo suggerito dalla Commissione bilancio.

Su proposta del Relatore Vedovato la Commissione approva un emendamento al titolo del disegno di legge per modificarlo in « Assistenza tecnico-militare alla Somalia ed al Ghana ».

La Commissione conferisce quindi mandato al Relatore di redigere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Colombia, concluso a Bogotà il 30 marzo 1963 » (*Approvato dal Senato*) (2639).

Il Relatore Vedovato riferisce sul disegno di legge illustrando il contenuto dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Colombia e rilevando che trattasi di un Accordo culturale volto a porre, per i rapporti culturali, l'Italia nella condizione di nazione più favorita. Propone che la Commissione si dichiari favorevole all'approvazione del provvedimento.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Storchi concorda con le conclusioni del Relatore.

La Commissione passa, quindi, all'esame degli articoli che risultano approvati e conferisce mandato al Relatore di redigere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

DISEGNO DI LEGGE:

« Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Jugoslavia, effettuato in Belgrado il 7 maggio 1962, per l'integrazione dell'articolo 20, paragrafo 2, della Convenzione per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa, conclusa a Roma il 3 dicembre 1960 » (*Approvato dal Senato*) (2642).

Il Relatore Di Primio riferisce sulla Nota tra l'Italia e la Jugoslavia sottolineando che attraverso l'integrazione proposta si mira a comprendere gli atti stragiudiziali nell'articolo 20 della Convenzione per la reciproca assistenza giudiziaria. Propone l'approvazione del disegno di legge relativo.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Storchi si associa alle conclusioni del Relatore.

La Commissione passa all'esame degli articoli che risultano approvati e conferisce mandato al Relatore di redigere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

DISEGNO DI LEGGE:

« Approvazione ed esecuzione degli Scambi di Note italo-jugoslavi effettuati in Belgrado il 28 febbraio ed il 16 maggio 1964 per la proroga dell'Accordo per la pesca del 20 novembre 1958 » (2674).

Il Relatore Di Primio riferisce sulla portata delle Note volte a prorogare l'Accordo italo-jugoslavo per la pesca, lamentando il ritardo con il quale il provvedimento viene all'esame del Parlamento. Conclude dichiarandosi favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

Il deputato De Marsanich ritiene che si debba riesaminare globalmente il problema dei rapporti italo-jugoslavi concernenti la pesca nell'Adriatico, sulla base della situazione reale della produzione ittica in quel mare e delle possibilità italiane.

Il deputato Bernetic Maria è del parere che si debba approvare il disegno di legge in oggetto, visto che si riferisce a rapporti progressivi.

Il Sottosegretario di Stato Storchi si associa alle conclusioni del Relatore.

La Commissione passa, quindi, all'esame degli articoli che risultano approvati conferendo mandato al Relatore di redigere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 1965, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 1965, n. 1119, concernente la proroga della sospensione dei termini a favore dei danneggiati dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 » (*Approvato dal Senato*) (2704).

Il deputato Breganze, in sostituzione del Relatore Reggiani, riferisce sul disegno di legge proponendo alla Commissione di approvare l'articolo unico che prevede la conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 1965, n. 1119, che proroga i termini di scadenza degli effetti cambiari e dei titoli di credito al 9 ottobre 1966.

Dopo intervento del deputato Guidi, che si dichiara favorevole al disegno di legge e che si riserva di affrontare in Assemblea un complessivo esame dell'attività svolta dallo Stato a favore delle popolazioni danneggiate dalla catastrofe del Vajont, la Commissione approva l'articolo unico.

La Commissione, quindi, dà mandato al deputato Reggiani di svolgere relazione per l'Assemblea e chiama a far parte del Comitato dei nove i deputati Zappa, Presidente, Reggiani, Relatore, Migliori, Bova, Cacciatore, Spagnoli, De Florio, Martuscelli e Romeo.

PROPOSTA DI LEGGE:

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: « Legittimazione per adozione a favore di minori in stato di abbandono » (1489).

Il Presidente ricorda i precedenti dell'esame già iniziato nelle sedute del 16 maggio, 15 giugno e 9 luglio 1965 ed avverte che il deputato Dal Canton Maria Pia ha presentato una serie di emendamenti che praticamente formano un nuovo testo e che sono stati coordinati nello stampato distribuito alla Commissione.

Il deputato Dal Canton Maria Pia riferisce sul nuovo testo che ammette l'adozione speciale quando i coniugi adottanti siano coniugati da almeno cinque anni, non sussista tra essi separazione personale neppure di fatto, siano di buona condotta morale e civile, esenti da pregiudizievoli malattie contagiose, idonei a provvedere moralmente, fisicamente ed economicamente all'allevamento, alla educazione, alla istruzione del minore in rapporto alle condizioni sociali della famiglia e in parità con gli altri figli. Sono consentite più adozioni speciali con atto singolo o con più atti successivi anche a coniugi che abbiano figli legittimi, legittimati o adottivi. La differenza di età fra adottando

e adottanti deve essere di almeno 20 anni e non superiore a 45 anni.

La adozione speciale è consentita a favore dei minori in stato di adottabilità. Questo *status* viene dichiarato con decreto del tribunale dei minorenni nel cui distretto si trova il minore, quando abbia compiuti i tre mesi e non superato gli anni 8 di età e si trovi in stato di abbandono ai sensi dell'articolo 401 del codice civile. Vengono considerati in stato di abbandono i minori figli naturali non riconosciuti da alcuno dei genitori; riconosciuti da uno o da entrambi i genitori; legittimi che siano comunque mancanti di qualsiasi assistenza familiare sul piano materiale e morale.

La domanda per ottenere l'adozione speciale di un minore, per il quale sia divenuta definitiva la dichiarazione giudiziale di adottabilità, è presentata dai coniugi richiedenti al tribunale dei minorenni del distretto ove il minore si trova. Il tribunale, svolte le opportune indagini, dispone l'affidamento preadottivo del minore. L'affidamento non può essere inferiore a sei mesi e superiore a due anni, ma può venir revocato dal tribunale per i minorenni quando risulti, in qualsiasi modo, compromesso l'interesse del minore.

I genitori, gli ascendenti legittimi e i fratelli, i quali provino di non essere stati in condizione di opporsi alla dichiarazione dello stato di adottabilità o alla pronuncia dell'affidamento preadottivo, sempreché diano sicure garanzie di provvedere al minore, possono chiedere — quando non sia stata già pronunciata definitivamente la adozione speciale — la revoca dell'affidamento preadottivo.

Superato il periodo di affidamento preadottivo i coniugi adottanti rivolgono al tribunale dei minorenni apposita domanda per l'adozione speciale. Il tribunale decide con decreto che viene trascritto, entro tre giorni, in un apposito registro ed è comunicato all'ufficio di stato civile per l'annotazione a margine sull'atto di nascita, cioè, naturalmente, quando il decreto sia divenuto definitivo, dato che il pubblico ministero e gli interessati, entro dieci giorni dalla notifica del decreto stesso, lo possono impugnare.

L'adozione speciale è irrevocabile salvo i casi di decadenza dalla patria potestà o di revoca promossa dal pubblico ministero.

Con l'adozione speciale l'adottato assume il solo cognome dell'adottante però, se sia figlio legittimo, legittimato o riconosciuto, al raggiungimento della maggiore età potrà aggiungere il cognome della famiglia di origine

dopo averne fatta dichiarazione all'ufficiale dello stato civile.

L'adozione speciale produce gli effetti dell'affiliazione legittima ma non estingue i rapporti giuridici con la famiglia di origine. Questi rapporti rimangono sospesi fino alla maggiore età dell'adottato. Nelle successioni degli adottati con adozione speciale, gli adottanti concorrono a parità di diritti con i genitori legittimi o naturali aventi diritto alla successione mentre non si fa luogo a successione legittima nei rapporti fra adottato e parenti degli adottanti. Qualora i genitori naturali riconoscano il minore già adottato, oppure lo legittimino, gli effetti di queste nuove situazione giuridiche si manifesteranno solo al raggiungimento della maggiore età dell'adottato, tranne che per i diritti successori. È da tener presente che la legittimazione o riconoscimento del minore, dopo la adozione speciale, non attribuisce ai genitori naturali diritti successori né alimentari nei confronti di questo figlio.

Il deputato Spagnoli, quindi, chiede per quale motivo il Governo non abbia fatto ancora conoscere il preannunciato disegno di legge circa le modifiche da apportare ai vari istituti della famiglia e domanda che, data la importanza della proposta di legge in esame la Commissione proceda nella discussione del provvedimento.

Il Relatore Lucifredi sottolinea come il nuovo testo proposto dalla onorevole Dal Canton Maria Pia abbia superato molte perplessità contenute nella proposta di legge originaria e si riserva in sede di esame degli articoli di proporre alcuni emendamenti.

Successivamente il Sottosegretario Misasi comunica che il Governo sta conducendo un approfondito studio su questa materia della adozione che ha vaste dimensioni e delle implicazioni rilevanti con altri istituti del codice civile per cui ritiene che la Commissione possa procedere nell'esame riservandosi il Governo di intervenire o con un disegno di legge oppure con una serie di emendamenti.

Il deputato Pennacchini dichiara di vedere con molto favore il nuovo testo proposto e, data la connessione con altri istituti del codice civile, soprattutto con quello successorio, prega il Presidente di consentire un ampio esame della materia per una più completa meditazione delle nuove disposizioni.

Il deputato Migliori, ed il deputato Bossio, si associano alle dichiarazioni dell'onorevole Pennacchini sottolineando come molte perplessità, insorte nei confronti delle norme contenute del testo originario della

proposta, siano state risolte dalle nuove formulazioni presentate dal deputato Dal Canton Maria Pia. Sottolinea poi come l'attuale coscienza sociale e morale porti a considerare l'adozione speciale come un istituto nel quale è preminente l'interesse e la tutela del minore con ciò risultando, in altri termini, rovesciati i principi contenuti nella adozione tradizionale di cui al codice civile.

Anche i deputati Amatucci, Romeo e Brezganze esprimono la loro adesione al nuovo testo della proposta di legge pur segnalando alcuni specifici problemi che si riservano di affrontare in sede di esame di articoli.

Il deputato Cacciatore propone che tutta la materia procedurale di questa proposta di legge sia sottratta alla competenza del tribunale dei minorenni per essere affidata al giudice ordinario e, particolarmente, al giudice tutelare. Il Relatore Lucifredi dichiara di convenire su questa impostazione.

Da ultimo, il deputato Re Giuseppina si dichiara lieta che questa importantissima materia abbia avuto un concreto inizio di esame però sottolinea come a suo giudizio, il nuovo testo presentato dal deputato Dal Canton Maria Pia rappresenti un peggioramento, in linea di principio, rispetto al testo originario in quanto mentre quest'ultimo prevedeva un distacco completo e definitivo dell'adottato dalla famiglia di origine, con le nuove norme si mantiene in vita, per alcuni aspetti, il principio dualistico della coesistenza dei diritti della famiglia adottante con quelli della famiglia di origine, determinandosi una pericolosa incertezza sulla portata di questa adozione speciale. Sottolinea, quindi, altri punti che vanno rimediati e chiede che il seguito dell'esame possa svolgersi nelle prossime sedute con un maggior approfondimento della discussione sui singoli punti.

Il Presidente, quindi, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di mercoledì 17 novembre.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,40.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 1965, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente LA MALFA.* — Interviene per il Governo il Sottosegretario di Stato al bilancio, Caron.

DISEGNO DI LEGGE:

« Approvazione ed esecuzione degli Scambi di note italo-jugoslavi effettuati in Belgrado il 28 febbraio ed il 16 maggio 1964 per la proroga dell'Accordo per la pesca del 20 novembre 1958 » (*Parere alla III Commissione*) (2674).

Il Relatore Lezzi illustra il disegno di legge e chiede al rappresentante del Governo di fornire assicurazioni sulla congruità della indicazione di copertura formulata dall'articolo 3 del provvedimento a fronte della maggiore spesa da quest'ultimo implicata.

Il Sottosegretario Caron riferisce che il conto tesoreria relativo alla liquidazione dei beni tedeschi in Italia presenta ampie disponibilità per la copertura di una parte dell'onere implicato dal disegno di legge; quanto al gettito dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, di cui alla legge 21 ottobre 1964, n. 1013, precisa che questo ha di gran lunga superato le iniziali previsioni, anche se, al momento, non può disporre di un consuntivo del gettito stesso.

Dopo un breve intervento del deputato Biasutti, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE:

« Autorizzazione della spesa di lire 9 milioni e 500 mila per pagamenti suppletivi relativi ai lavori di completamento della ferrovia metropolitana di Roma (linea Termini-Esposizione) » (*Parere alla X Commissione*) (2322).

Su proposta del Relatore Biasutti, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Concessione di un contributo addizionale all'Associazione Internazionale per lo Sviluppo («*International Development Association - I.D.A.*») » (*Approvato dal Senato*) (*Parere alla III Commissione*) (2565).

Il Relatore Pedini illustra il disegno di legge e chiarisce che, poiché la decorrenza della prima rata di ammortamento dei certificati di credito è fissata al 1° luglio dell'esercizio successivo a quello di emissione, il provvedimento non comporta oneri a carico dell'anno finanziario 1965; eventuali oneri risulteranno a carico del 1966 solo se la prima delle sopradette emissioni avverrà entro l'anno corrente. Poiché il provvedimento non reca alcuna indicazione di copertura per il 1966,

chiede chiarimenti al rappresentante del Governo circa l'eventualità di rinviare gli oneri al 1967, poiché in una diversa ipotesi sarebbe necessario richiamare nel testo del disegno di legge il fondo globale del bilancio 1966, ove risultano accantonate due poste rispettivamente di lire 75,5 milioni nella parte corrente e di lire 625 milioni per il rimborso debiti.

Il deputato Anderlini esprime talune perplessità sul sistema di pagamento previsto dal disegno di legge e chiede chiarimenti al Sottosegretario Caron sull'articolo 4, che autorizza una spesa di 7 milioni per la stampa dei certificati di credito.

Il Sottosegretario Caron propone alla Commissione di rinviare brevemente l'esame del disegno di legge, al fine di accertare la prevista decorrenza degli oneri da questo implicati ed anche per acquisire i chiarimenti richiesti dal deputato Anderlini a proposito dell'articolo 4 del provvedimento.

Dopo breve intervento del deputato Goehring, la Commissione delibera di rinviare l'espressione del parere.

DISEGNO DI LEGGE:

« Assistenza tecnico-militare alla Somalia e al Ghana per l'organizzazione delle Forze armate, della Polizia e della Guardia di finanza » (*Approvato dal Senato*) (*Parere alla III Commissione*) (2568).

Il Relatore Lezzi illustra il disegno di legge e rileva come lo stesso non rechi alcuna indicazione di copertura per l'anno finanziario 1966, il cui bilancio di previsione è attualmente all'esame del Senato. Precisa che sul fondo globale di tale bilancio risulta, peraltro, accantonata una quota di 400 milioni per il finanziamento del provvedimento in esame, sicché un eventuale parere favorevole della Commissione Bilancio dovrebbe essere subordinato alla integrazione dell'articolo relativo alla copertura finanziaria.

Il Sottosegretario Caron ritiene non formalmente necessario nella indicazione di copertura il riferimento anche al bilancio dell'anno finanziario 1966, in quanto l'articolo 14 della legge di approvazione del bilancio stesso dà facoltà al Ministro del tesoro di provvedere, con propri decreti, al trasferimento dal fondo globale ai bilanci delle amministrazioni interessate delle somme necessarie al finanziamento di provvedimenti recanti oneri considerati nella dotazione del fondo globale medesimo.

Il Presidente La Malfa ricorda che la necessità della indicazione di copertura per ogni

legge di spesa discende direttamente dal disposto dell'articolo 81 della Costituzione, sicché ogni provvedimento che importi nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato deve indicare esplicitamente i mezzi finanziari per fronteggiare la spesa implicata, anche in presenza di una specifica voce accolta sull'elenco che specifica le destinazioni disposte sul fondo globale poiché tale elenco non costituisce parte integrante del testo legislativo ed è quindi incapace di costituire i vincoli e i raccordi tra spesa e copertura richiesti dalla norma costituzionale.

Dopo ampia discussione nella quale intervengono i deputati Barbi, Anderlini, Biasutti e Raucci, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, segnalando alla competente Commissione di merito la necessità di integrare la indicazione di copertura formulata all'articolo 5 del disegno di legge, con il richiamo anche del fondo globale dell'anno finanziario 1966 per fronteggiare l'onere previsto a carico dell'anno finanziario medesimo.

PROPOSTA DI LEGGE:

DE MARIA e ERMINI: « Istituzione di un Istituto di educazione sanitaria » (*Parere alla VIII e XIV Commissione*) (899).

Dopo breve illustrazione del Relatore Genai Tonietti Erisia, la Commissione delibera di rinviare ulteriormente l'esame della proposta di legge, accogliendo una richiesta in tal senso avanzata dal Sottosegretario Caron, il quale riferisce che il Ministero della pubblica istruzione si è dichiarato contrario alla riduzione di qualsiasi capitolo di spesa del proprio stato di previsione per il finanziamento della parte di onere (6 milioni) a carico dello stato di previsione stesso. °

PROPOSTA DI LEGGE:

ALMIRANTE: « Riapertura dei termini per il pagamento dei debiti scaduti dall'Amministrazione dello Stato e per la sistemazione dei contratti di guerra » (*Parere alla VI Commissione*) (666).

Dopo illustrazione del Relatore Galli ed intervento del Sottosegretario Caron (il quale esprime perplessità sulla opportunità del provvedimento in esame e riferisce il contrario avviso del Tesoro sullo stesso), la Commissione delibera di esprimere parere contrario, poiché la proposta di legge non reca alcuna indicazione circa la misura della maggiore spesa implicata e la relativa necessaria copertura.

PROPOSTA DI LEGGE:

DE LEONARDIS ed altri: « Sistemazione giuridica di alcune categorie di personale in servizio presso uffici periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nell'Italia centro-meridionale » (*Parere alla I Commissione*) (1411).

La Commissione delibera di rinviare l'esame della proposta di legge, accogliendo una richiesta in tal senso avanzata dal proponente e riferita dal Relatore Barbi, al fine di consentire un approfondimento delle conseguenze finanziarie implicate dal provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE:

AMODIO: « Modifica della legge 15 novembre 1964, n. 1162, relativa alla istituzione di una addizionale all'I.G.E. » (*Parere alla VI Commissione*) (2057).

Su proposta del Relatore Ghio e dopo che il Sottosegretario ha riferito il consenso del Governo, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge, segnalando peraltro alla competente Commissione di merito la opportunità che la voce di cui trattasi venga modificata nei seguenti termini: « pesce fresco anche congelato; pesce comunque preparato conservato, anche se contenuto in recipienti ermeticamente chiusi od in altri imballaggi ».

PROPOSTE DI LEGGE:

MAROTTA VINCENZO: « Trattamento di quiescenza del personale operaio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato » (1847);

CINCIARI RODANO MARIA LISA ed altri: « Riscatto dell'anzianità di servizio ai salariati dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato inquadrati in ruolo con la legge 23 marzo 1962, n. 143 » (2262).

(*Parere alla VI Commissione*).

La Commissione delibera di rinviare ulteriormente l'esame delle due proposte di legge, accogliendo una richiesta in tal senso avanzata dal Relatore Ghio, il quale riferisce che i proponenti della iniziativa legislativa n. 2262 si sono riservati di prospettare una più idonea indicazione di copertura a fronte della maggiore spesa implicata dal provvedimento.

PROPOSTE DI LEGGE:

DE MEO e DE LEONARDIS: « Modifiche ad alcuni ruoli della Marina militare » (870);

DE MEO e DE LEONARDIS: « Modifiche ad alcuni ruoli organici degli ufficiali della Marina militare » (2024);

(*Parere alla VII Commissione*).

Il Relatore Fabbri Francesco torna ad illustrare la proposta di legge n. 870 e ricorda le conclusioni cui era pervenuta la Commissione Bilancio nel corso del precedente esame dedicato al provvedimento. Passa successivamente ad illustrare la portata e le finalità della proposta n. 2024, che rappresenta uno stralcio rispetto alle più ampie innovazioni previste dall'iniziativa n. 870. Dopo aver riconfermato il proprio favorevole orientamento sulle due iniziative legislative e dopo aver constatato la congruità dell'indicazione di copertura formulata a fronte degli oneri implicati, invita la Commissione a definire sollecitamente e in modo positivo il proprio parere.

Il Sottosegretario Caron riferisce che le amministrazioni interessate non hanno ancora raggiunto un concorde apprezzamento sulla proposta di legge n. 870 e che si registra ancora il parere contrario del Ministero del tesoro e della Riforma della pubblica amministrazione sul provvedimento stesso. Per quanto concerne la proposta n. 2024 invece, il Governo si rimette alla Commissione.

Intervengono nella discussione i deputati De Meo e Curti Aurelio, favorevoli ad una sollecita definizione del parere sulla proposta di legge n. 2024 e ad un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento n. 870, in attesa di conoscere i risultati della annunciata riunione promossa dalla Presidenza del Consiglio tra le varie Amministrazioni competenti e comunque interessate allo scopo di confrontare e comporre i vari punti di vista; e i deputati Anderlini, De Pascalis e Raucci, i quali sottolineano invece la necessità di rinviare l'esame di entrambi i provvedimenti in attesa di conoscere se in seno al Governo si sia superato il contrario avviso espresso dal Tesoro e dalla Riforma sul problema generale della modifica dei ruoli della marina militare.

Successivamente, dopo un intervento del Presidente La Malfa, la Commissione delibera, a maggioranza, di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge n. 2024.

La Commissione delibera, invece, di rinviare ulteriormente la definizione del proprio parere in ordine all'iniziativa legislativa n. 870.

PROPOSTA DI LEGGE:

GUADALUPI ed altri: « Estensione ai lombardi, sommozzatori e loro guide del per-

sonale civile e operaio del Ministero della difesa, delle disposizioni dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1957, n. 969 » (*Parere alla VII Commissione*) (216).

Su proposta del Relatore Gennai Tonietti Erisia e dopo che il Sottosegretario Caron ha riferito il consenso del Governo sul merito della iniziativa legislativa in esame, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, a condizione che l'articolo 4 della proposta di legge venga sostituito dal nuovo testo proposto dal Governo in sede di Commissione di merito, nonché a condizione che la indicazione di copertura venga integrata con il riferimento anche all'anno finanziario 1966, il cui bilancio di previsione risulta attualmente all'esame del Senato.

PROPOSTA DI LEGGE:

MENGOZZI: « Norme per l'ammissione nei ruoli direttivi della nuova scuola media degli insegnanti laureati in scienze agrarie od in ingegneria che abbiano particolari requisiti » (*Parere alla VIII Commissione*) (1976).

La Commissione delibera di rinviare la espressione del parere, accogliendo una richiesta in tal senso avanzata al proponente e riferita dal Relatore Pedini al fine di consentire la formulazione di una idonea indicazione della misura della maggiore spesa implicata e della relativa necessaria copertura.

PROPOSTE DI LEGGE:

DURAND DE LA PENNE: « Modifiche alla legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » (1433);

Senatore FENOALTEA: « Modificazione dell'articolo 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (2561);

— (*Parere alla VI Commissione*).

Il Relatore Ghio illustra le due proposte di legge, rilevando come l'iniziativa legislativa n. 1433 non rechi idonea indicazione di copertura (in quanto fa riferimento al fondo globale, ove peraltro non risulta accantonata alcuna posta al riguardo), mentre per la proposta di legge n. 2561 non è prevista alcuna indicazione delle conseguenze finanziarie implicate.

Il Sottosegretario Caron riferisce il contrario avviso del Governo sui due provvedimenti in esame, che tendono a risolvere problemi particolari in materia di pensioni di guerra, senza esaminare in una visione ge-

nerale il riordinamento di tutta la legislazione pensionistica. Annuncia che una apposita commissione interministeriale sta studiando la materia e suggerisce, pertanto, alla Commissione di rinviare l'ulteriore esame delle due proposte di legge, in attesa delle conclusioni dei lavori della Commissione di studio.

Dopo ampia discussione nella quale intervengono i deputati Raucci, Biasutti e Anderlini (il quale ultimo propone di richiamare a copertura dell'onere implicato dalle due proposte di legge il fondo globale dell'anno finanziario 1965, sul quale risultano accantonati 16 miliardi per miglioramenti alle pensioni di guerra), la Commissione delibera di rinviare la espressione del parere.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme sul conferimento dell'incarico di traduttore interprete presso gli uffici giudiziari » (*Parere alla IV Commissione*) (1535).

Il Relatore Galli torna ad illustrare il disegno di legge e ricorda le conclusioni a cui era pervenuta la Commissione nel corso di un precedente esame dedicato al provvedimento.

Il Sottosegretario Caron illustra alla Commissione una nuova formulazione dell'articolo di copertura, che pone la maggiore spesa a riduzione del capitolo 1110 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Su proposta del Relatore Galli, quindi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, a condizione che l'articolo 4 del disegno di legge venga modificato nei seguenti termini:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3 milioni per l'anno finanziario 1965, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1110 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario medesimo.

All'onere annuo, valutato in lire 18 milioni, si provvederà per gli anni finanziari 1966 e seguenti, mediante riduzione dei capitoli degli esercizi medesimi corrispondenti a quello n. 1110 sopra indicato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

DISEGNO DI LEGGE:

« Riordinamento e ammodernamento dell'arsenale della marina militare in Taranto » (*Parere alla VII Commissione*) (2588).

Dopo illustrazione del Relatore Lezzi, il Sottosegretario Caron riferisce che il Ministero del bilancio ha sollevato talune perplessità circa il meccanismo di reperimento delle somme necessarie al finanziamento del disegno di legge in esame; propone pertanto alla Commissione di rinviare la espressione del parere, onde consentire un approfondimento delle conseguenze finanziarie implicate dal provvedimento.

Dopo un intervento del Presidente La Malfa, la Commissione, accogliendo la richiesta avanzata dal Sottosegretario Caron, delibera di rinviare l'espressione del parere.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori RESTAGNO ed altri: « Modificazioni e integrazioni alla legge 14 marzo 1957, n. 108, concernente il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale coloniale militare trasferitosi in Italia in seguito agli eventi bellici ed impiegato in servizio nelle amministrazioni dello Stato » (*Approvato dal Senato*) (*Parere alla VII Commissione*) (2564).

Il Relatore Lezzi illustra il disegno di legge e rileva come la maggiore spesa da questo implicata venga fronteggiata con riduzione di pari importo del fondo globale, ove per altro non risulta accantonata alcuna posta al riguardo.

Dopo interventi del deputato Raucci, del Sottosegretario Caron e del Presidente La Malfa, la Commissione delibera di rinviare la espressione del parere, al fine di accertare se il fondo globale degli esercizi richiamati dall'articolo 7 della proposta di legge assicuri disponibilità per il finanziamento degli oneri implicati a carico degli esercizi medesimi e di riscontrare a tal fine i provvedimenti già approvati e quelli ancora da approvare per i quali furono disposti accantonamenti su tale fondo.

DISEGNO DI LEGGE:

« Integrazione della quarta categoria manovali (coefficiente 148) della dotazione organica del ruolo degli operai della Zecca » (*Parere alla I Commissione*) (2456).

Il Relatore Barbi torna ad illustrare il disegno di legge e ricorda il parere contrario in precedenza espresso dalla Commissione bilancio per mancanza della indicazione di copertura a fronte della maggiore spesa implicata dal provvedimento a carico dell'anno finanziario 1966.

Il Sottosegretario Caron fornisce ampie assicurazioni oltreché sul merito del disegno di legge anche sull'onere implicato a carico del 1965 che potrà essere fronteggiato con adeguata riduzione del capitolo corrispondente al capitolo 2191 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1965.

Sulla base delle assicurazioni rese dal rappresentante del Governo, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, a condizione che l'indicazione di copertura formulata al secondo comma dell'articolo unico del disegno di legge risulti integrata anche con il riferimento all'esercizio finanziario 1966 per fronteggiare gli oneri implicati a carico dell'esercizio finanziario medesimo.

DISEGNO DI LEGGE:

« Istituzione di una indennità per il personale dell'ispettorato generale dell'aviazione civile, in servizio negli aeroporti, in sostituzione della partecipazione a mense gratuite di servizio dell'Aeronautica militare » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla VI Commissione*) (2693).

Su proposta del Relatore Barbi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori PREZIOSI ed altri: « Norme di modifica alla legge 23 giugno 1961, n. 520, sulla "Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo alla Amministrazione dello Stato assunto per le esigenze dell'attività specializzata dei Servizi del turismo e dello spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale" » (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla I Commissione*) (2570).

Il Relatore Barbi illustra la proposta di legge e riferisce che nessuna indicazione il provvedimento reca a fronte della maggiore spesa implicata a carico dell'anno finanziario 1966, il cui bilancio di previsione è attualmente all'esame del Senato. Informa peraltro la Commissione che sul fondo globale del bilancio medesimo risultano accantonate due poste rispettivamente di 46,5 milioni e di 151 milioni per il finanziamento del provvedimento in esame.

Il Sottosegretario Caron ribadisce le osservazioni già sollevate a proposito dell'esame del disegno di legge n. 2568 per quanto ri-

guarda la necessità della integrazione di copertura con riferimento anche all'anno finanziario 1966.

Dopo un intervento del Presidente La Malfa, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, a condizione che la indicazione di copertura formulata all'articolo 5 della proposta di legge risulti integrata con il richiamo del fondo globale del bilancio 1966 a copertura degli oneri implicati dal provvedimento a carico del predetto anno finanziario.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 1965, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro, Gatto; per le finanze, Valsecchi.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Riscatto dei servizi prestati alle dipendenze di Enti parastatali o di Enti ed istituti di diritto pubblico ai fini del trattamento di quiescenza statale » (2426).

SCALIA e SINESIO: « Interpretazione autentica ed integrazione dell'articolo 5 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » (1217).

Il Presidente Vicentini riassume la discussione svolta nella seduta del 6 ottobre 1965, sulla base del disegno di legge n. 2426, e ricorda che il Relatore ha proposto alcuni emendamenti all'articolo unico tendenti a sostituire al contributo del 18 per cento quello del 6 per cento; ad estendere ai servizi prestati alle dipendenze delle Assemblee legislative e dei Gruppi parlamentari la facoltà di riscatto, ed altresì a prorogare al biennio successivo all'entrata in vigore della legge il termine previsto per esercitare la facoltà di riscatto.

Il Relatore, onorevole Zugno, sottolinea che l'emendamento relativo alla riduzione del contributo dal 18 al 6 per cento, proposto per ragioni perequative, risulta a più matura riflessione, ulteriormente modificando; infatti la sperequazione che l'emendamento intendeva sanare rendendo omogenei i contributi risorgerebbe in quanto non tutti i servizi riscattabili risultano assicurati presso l'I.N.P.S., ma le posizioni previdenziali ed assicurative risultano essere le più diverse e per molte di esse la procedura di riscatto comporterebbe la

perdita della posizione assicurativa. Ritiene pertanto opportuno ritirare l'emendamento al primo comma (anche perché per alcuni servizi il contributo del 18 per cento assicura una copertura che la misura del 6 per cento non assicurerebbe) e lo sostituisce con il seguente emendamento da inserire dopo il primo comma: « Il contributo di riscatto resta fermo nella misura del 6 per cento per i servizi comunque riscattabili a norma di disposizioni precedenti alla presente legge ». Pertanto anche la riapertura dei termini di cui all'emendamento aggiuntivo che vorrebbe costituire il quarto comma dovrebbe essere ammessa, ad evitare sperequazioni, soltanto per le disposizioni innovative contemplate dalla legge e, quindi, da riferirsi solo ai commi primo e terzo; analogamente l'ultimo comma del testo del disegno dovrebbe richiamare soltanto il primo comma del testo del disegno stesso.

Il deputato Malfatti propone che, a coprire tutte le situazioni possibili, la facoltà di riscatto venga estesa ai servizi non di ruolo ed a quelli dei ruoli aggiunti nonché speciali transitori non statali. I deputati Bonaiti e Scricciolo sostengono che la norma dovrebbe evidenziare che gli Enti locali devono essere compresi fra quelli ammessi alla riscattabilità dei servizi presso di essi prestati.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Gatto, dichiara di accogliere l'emendamento Bonaiti-Scricciolo tendente ad esplicitare gli Enti locali; è favorevole l'emendamento Zugno relativo ai termini per esercitare la facoltà di riscatto (anche se la materia sembra più regolamentare che normativa), è favorevole ad estendere le disposizioni ai servizi prestati presso le Assemblee legislative ma contrario all'inclusione dei servizi prestati presso i Gruppi parlamentari (infatti si tratta nel primo caso di un rapporto pubblicistico e nel secondo di un rapporto privatistico). Per quanto concerne la riscattabilità dei servizi non statali, nei ruoli aggiunti e speciali transitori o fuori ruolo non è in grado di valutare con immediatezza la portata della modifica proposta dall'onorevole Malfatti. Chiede pertanto un breve rinvio che consenta una più accurata riflessione sull'ultima modifica proposta.

Il Presidente Vicentini rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

SCRICCIOLO: « Soppressione del compenso speciale dovuto al personale del Corpo delle miniere a norma della legge 14 novembre

1941, n. 1324, e aumento dell'indennità di missione » (1393).

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Gatto, chiede un rinvio della proposta in quanto sulla materia delle indennità di missione in senso generale (e non in quello specifico oggetto della proposta del deputato Scricciolo) è già pronto un disegno di legge che sarà prossimamente discusso dal Consiglio dei ministri.

Il Presidente rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

PROPOSTE DI LEGGE:

RAFFAELLI ed altri: « Integrazione dei bilanci comunali a seguito dell'abolizione della imposta comunale di consumo sul vino » (754).

MINIO ed altri: « Provvedimenti a favore dei comuni e delle provincie » (1764).

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Gatto, ribadisce che il Governo non è attualmente in grado di reperire i fondi che consentano di compensare i comuni per l'abolizione dell'imposta di consumo sul vino. Intervengono sulle dichiarazioni del Governo il deputato Raffaelli, che lamenta la lunghissima dilazione che il Governo mette in opera al fine di cancellare un impegno di spesa, il deputato Pella, che chiede al Governo di stabilire i tempi e le date attorno alle quali il Governo stesso presume di poter assumere gli impegni finanziari impliciti nella soluzione del grave problema di finanza locale, il deputato Vespignani che fa presente come, essendo già operante sul piano normativo la legge relativa al rimborso, i Comuni sono costretti ad iscrivere i rimborsi (non effettuati) fra i residui attivi senza poter ascrivere i mancati rimborsi a riduzione del *deficit*; i deputati Angelino Paolo e Scricciolo che insistono sulla non dilazionabilità della questione in quanto il problema si aggrava col passare del tempo. Il Sottosegretario di Stato, Gatto, si impegna ad informare la Commissione circa i tempi e le date che il Governo riterrà possibile indicare per la soluzione dei problemi finanziari che l'impegno del rimborso solleva.

Il Presidente Vicentini rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

DAL CANTON MARIA PIA: « Proroga delle agevolazioni tributarie e finanziarie in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi » (1724).

Il Relatore Longoni richiama la relazione già svolta sulla proposta allorché essa venne discussa in sede referente ed illustra il provvedimento, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, che tende a prorogare fino al 1969 le agevolazioni fiscali già godute dall'Ente nazionale di lavoro per i ciechi.

La Commissione approva gli articoli della proposta di legge e vota quindi, a scrutinio segreto il provvedimento che è approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,35.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 1965, ORE 11,35. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Valsecchi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, concernente la sospensione dell'imposta di fabbricazione sui filati di lana ed istituzione di una addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili di lana » (2656).

Il Relatore, Bima, illustra dettagliatamente il disegno di conversione del decreto 1118 che sospende per due anni l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui filati di lana nonché della corrispondente sovrimposta di confine e che, a compenso, istituisce una addizionale speciale in aggiunta alle aliquote I.G.E. su alcune materie prime tessili di lana. L'applicazione dell'addizionale speciale non concerne le imprese esercenti attività diverse dai filati, in quanto già esenti dall'imposta di fabbricazione in base al decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1. Il decreto stabilisce inoltre un termine di 90 giorni di scorrimento per la restituzione dell'imposta di fabbricazione e per la restituzione dell'I.G.E. all'esportazione e dell'imposizione di conguaglio all'importazione (con aliquote integrative), scorrimento che tiene conto dello scarto esistente tra tempi produttivi e tempi fiscali.

Il Relatore sottolinea che il provvedimento non ha carattere di agevolazione fiscale per il settore, infatti con il decreto in esame il Governo ha inteso correggere una distorsione che l'imposta di fabbricazione esercita sulle scelte degli imprenditori indirizzate a ritmi lavorativi a livelli massimi e soprattutto in-

dirizzate verso filati di tipi determinanti non sempre soddisfacenti esigenze di qualità.

Il Relatore sottolinea inoltre come il decreto presenti aspetti che potrebbero produrre numerosi casi di evasione fiscale e come, per altri aspetti, non tutti i fenomeni distortivi siano stati completamente eliminati. Propone pertanto alcuni emendamenti al testo del decreto: col primo di essi, aggiuntivo all'articolo 3, il Relatore intende condensare nella misura del 7,50 per cento l'imposta I.G.E. e addizionale per l'industria di pellicceria (una produzione di pelli lanute che sfuggiva alle maglie del decreto); con un secondo emendamento all'articolo 3, anche esso aggiuntivo, dai canoni di abbonamento all'imposta di fabbricazione (contemplati dall'articolo 2, n. 4, del decreto ministeriale 12 novembre 1964) vengono detratti gli importi corrispondenti all'ammontare dell'addizionale speciale I.G.E. che le imprese produttrici dimostrino di aver corrisposto per gli stracci acquistati nell'anno precedente quello cui i canoni si riferiscono; con un emendamento all'articolo 4, sostitutivo del primo comma, si precisa che l'addizionale, di cui all'articolo 3, non è dovuta per acquisto o importazione di feltri battuti e lane da materassi (in quanto già esenti dalla imposta di fabbricazione) ed è dovuta nella misura del 4 per cento per le materie prime destinate ai feltri tessuti, ai tappeti, alle coperte; un secondo emendamento all'articolo 4, sostitutivo dell'ultimo comma, prevede l'obbligo, per le materie già esenti, della corresponsione dell'addizionale speciale in caso di vendita; con un emendamento all'articolo 5 si intendono escludere, alla lettera b) del primo comma, i feltri battuti; con un secondo emendamento all'articolo 5, sostitutivo del penultimo comma, si intende sostituire al parametro basato sul peso un parametro basato sul valore ai fini del calcolo per la riduzione delle aliquote da rimborsare.

Il deputato Dosi interviene nella discussione illustrando il parere favorevole espresso dalla XII Commissione industria. Sottolinea come l'imposta di fabbricazione non abbia ragione d'essere nel quadro di una politica mirante ad incentivare il settore; conviene sulla impossibilità della sua abolizione per ragioni di bilancio ma ritiene che il problema vada tenuto presente e sia da riproporsi a tempo debito. Riferisce come la XII Commissione abbia suggerito rettifiche in ordine alle evasioni fiscali possibili per effetto dell'autotassazione e sotto questo profilo è favorevole agli emendamenti proposti dal Relatore.

Il deputato Trombetta non ritiene che il decreto (che non è di agevolazione fiscale) possa considerarsi incentivante. La sua parte politica aveva auspicato l'ammissione al finanziamento agevolato sulle riserve valutarie per la importazione delle materie prime tessili (al tasso del 5 per cento, inferiore al tasso internazionale corrente del 5,75 o 6 per cento). Concorda con gli emendamenti presentati dal Relatore e si domanda solo se il trattamento riservato alle pelli lanute non rischi di avere effetti distorsivi sull'importazione delle pelli normali nel senso di dirottare gli approvvigionamenti. Circa il primo emendamento suggerito dal Relatore all'articolo 4 preferisce la formulazione più generica del testo del decreto e quanto all'ultimo emendamento all'articolo 5 osserva che esso, sostituendo il parametro del valore a quello del peso, riduce per gli operatori il vantaggio risultante dalla formulazione governativa.

Il deputato Angelino nota che il provvedimento, giustamente definito « non fiscale », è, in realtà, un atto di politica economica che favorirà l'esportazione ma che rischia di ridurre il consumo sul mercato interno in quanto l'I.G.E. e le sue addizionali, più che l'imposta di fabbricazione, sono direttamente trasferibili sui prezzi. Considera poco salda una ipotesi che punti tutto sull'esportazione. Il deputato Raffaelli, richiamando l'avviso contrario della sua parte espresso sul disegno relativo alla ristrutturazione del settore tessile, si dichiara contrario anche al provvedimento in esame che rovescia sul consumo interno il beneficio concesso con gli incentivi alle esportazioni.

Il deputato Pella osserva come il provvedimento intenda stabilire un nuovo equilibrio; si dichiara favorevole agli emendamenti proposti dal Relatore notando, però, per il settore delle pelli lanute che la condensazione di imposta al 7,50 dovrebbe essere ritoccata dopo più matura riflessione. Conviene sull'opportunità di esentare i feltri battuti, e di ridurre l'aliquota per quelli tessuti e destinati alle cartiere; maggiori perplessità suscitano, a suo avviso, le riduzioni previste per i tappeti e le coperte. Raccomanda al Governo, per il ramo stracci, di discriminare quelli di cotone; si rende conto delle difficoltà tecniche della operazione, ma mette in evidenza che nel settore degli stracci di cotone lavorano minuscole filature che verrebbero poste in crisi anche dall'imposta del 4 per cento.

Il deputato Zugno ritiene che i feltri tessuti ad uso cartiera debbano essere esentati alla stessa stregua dei feltri battuti.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze, Valsecchi dopo avere sottolineato la radicale trasformazione del sistema di imposizione che passa dalla tassa sulla quantità all'imposta sul valore, osserva preliminarmente che gli emendamenti tendenti ad evitare evasioni fiscali sono senz'altro accoglibili; passando all'esame degli altri emendamenti osserva che la proposta di condensare al 7,50 per cento l'imposta per le pelli lanute risulta, ove esente dalla successiva aliquota « a valle » del 7,50 per cento, troppo bassa, e, ove non esente, troppo alta « a monte » rispetto agli originari gravami che totalizzavano il 7,20 per cento. È favorevole, salvo precisazioni sulle materie esentate, al criterio che ispira il primo emendamento all'articolo 4 nel senso che esso, rispetto al testo originario, forse troppo generoso, riduce o esenta dall'addizionale speciale solo in rapporto a speciali destinazioni.

Per quanto riguarda gli stracci osserva che la complicazione tecnica derivante dalla discriminazione dello straccio di cotone da quello di lana è praticamente insuperabile e non risolvibile nemmeno per campionatura.

Il Presidente Vicentini rinvia quindi il seguito della discussione alla prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,25.

DIFESA (VII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 1965, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente CAIATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Riordinamento e ammodernamento dell'Arsenale della Marina militare in Taranto » (2588).

Il deputato D'Ippolito propone il rinvio della discussione del disegno di legge in attesa del parere della V Commissione Bilancio.

Il deputato Abate chiede che il Relatore svolga la sua relazione, onde illustrare alla Commissione tutti gli aspetti del provvedimento all'esame.

Il Presidente Caiati, richiamandosi alla prassi finora seguita dalla Commissione, dà la parola al Relatore per lo svolgimento della relazione.

Il Relatore Leone Raffaele illustra il disegno di legge che tende a reperire i mezzi finanziari per il riordinamento e l'ammoderna-

mento delle attrezzature della base navale di Taranto e, tra queste, dell'Arsenale e della stazione di ormeggio che ha origini che risalgono al secolo scorso e si dimostrano assolutamente inadeguate alle attuali esigenze. Tratteggiata la storia della base navale di Taranto dall'Unità al secondo conflitto mondiale, il Relatore sottolinea che l'Arsenale di Taranto è il più vasto ed importante della Marina militare: esso si estende su circa 750 mila ettari dei quali 15 mila coperti da fabbricati e opere che costituiscono un imponente potenziale industriale, presso il quale lavorano circa 8 mila dipendenti. Dal giugno 1940 al dicembre 1945 furono immessi nell'Arsenale 59 corazzate, 188 cacciatorpediniere, 320 sommergibili, 1.283 piroscafi per lavori di costruzione, grande manutenzione e riaddebbio con un dislocamento complessivo di più di 10 milioni di tonnellate. Dal 1945 ad oggi l'Arsenale di Taranto ha compiuto numerose lavorazioni per conto della Marina italiana ed anche di marine estere. L'oratore sottolinea lo sforzo compiuto dalla Marina italiana nel potenziamento della base e delle attrezzature industriali, che si traduce nell'esborso di circa 20 miliardi all'anno per aggiornare uomini ed attrezzature allo sviluppo tecnologico incessante.

In conseguenza di ciò la fisionomia della città di Taranto e dell'entroterra è mutata: l'economia tipica di una zona agricola ed alimentata dall'industria della pesca si è trasformata in quella di una zona industriale ove affluiscono anche investimenti di aziende private e dell'industria di Stato.

Dopo aver compiuto una analisi degli immobili militari che verrebbero alienati, destinando il ricavato della vendita all'ammodernamento della base di Taranto, il Relatore si dichiara favorevole all'operazione che, da un lato, permetterebbe di ottenere infrastrutture militari moderne e più efficienti e dall'altra di rendere disponibili aree che sarebbe meglio e più conveniente destinare ad esigenze civili.

Successivamente la Commissione delibera, su proposta del Presidente, di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori ROSATI: « Modifica alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2513).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge. Mentre il Relatore Buffone

ribadisce le proprie perplessità relative alla formulazione dell'articolo 2 del nuovo testo proposto dal Governo, il deputato Messe osserva che il provvedimento così come è formulato, è destinato a creare sperequazioni e, quindi, motivati reclami, in quanto, ove fosse approvato, senza apportare variazioni alla prevista decorrenza, alcuni Tenenti Colonnelli rinviati per motivi indipendenti dalla loro volontà dall'8° corso (concluso nello scorso mese di giugno) al 9° corso (che non avrebbe più luogo) si vedrebbero preclusa la possibilità di acquisire il « vantaggio di carriera ». Inoltre l'attesa aliquota di valutazione — « 1966 per il 1967 » — comprenderebbe sia ufficiali che hanno frequentato il corso valutativo, sia ufficiali senza analogo titolo. E questi ultimi, qualora giudicati in sede d'avanzamento « idonei e non iscritti », potrebbero imputarne la causa al fatto che ad essi la nuova legge non ha consentito di presentarsi alla valutazione nelle medesime condizioni dei primi. In conclusione l'oratore, onde poter ovviare agli anzidetti inconvenienti, propone che venga posticipata l'entrata in vigore delle nuove norme almeno al 1° luglio 1966 e raccomanda all'Amministrazione di utilizzare questo lasso di tempo — per realizzare la necessaria omogeneità nella aliquota di valutazione « 1966 per il 1967 » — indicendo un ultimo corso per tutti i Tenenti Colonnelli inclusi in tale aliquota che non lo abbiano ancora frequentato, ivi compresi i rinviati dall'8° al 9° corso.

Il deputato Cuttitta osserva, poi, che secondo l'articolo 26 della legge di avanzamento i corsi sono uno strumento fondamentale per la valutazione ed è, quindi, doloroso constatare la rapidità con la quale il Ministero della difesa ha sospeso il 9° corso, immediatamente dopo l'approvazione della proposta di legge Rosati da parte di un solo ramo del Parlamento. L'oratore si dichiara contrario alla proposta di legge e richiama le sue tesi, già esposte in sede di discussione della legge di avanzamento, sull'opportunità di introdurre promozioni per anzianità congiunta al merito o promozioni a scelta per esami.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi si richiama alle dichiarazioni già rese nella precedente seduta e precisa che la proposta di tenere un ultimo corso era già stata avanzata dallo Stato Maggiore dell'Esercito, ma che per i motivi esposti, il Ministro della difesa si era avvalso — nel giugno scorso — dei suoi poteri per sospendere i corsi valutativi. Chiarisce, inoltre, per quanto riguarda il vantaggio di carriera, che esso è stato

regolarmente assicurato al sesto dei Tenenti Colonnelli che lo abbiano conseguito, secondo le norme in vigore. Conferma, infine, che l'articolo 2 nella nuova formulazione ha lo scopo di garantire la parità di titolo agli ufficiali presi in considerazione e non solleva alcun problema sul piano giuridico.

Il deputato Natali si dichiara soddisfatto della risposta data dal rappresentante del Governo circa la eventualità di situazione di sperequazione che verrebbe a creare l'articolo 2.

Il deputato Leone Raffaele mantiene, invece, le proprie perplessità sulla situazione che verrebbe a creare l'articolo 2 ricollegandosi anche a quanto esposto dal Relatore.

Successivamente la Commissione delibera di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 1965, ORE 11. — *Presidenza del Presidente CAIATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Assistenza tecnico militare alla Somalia e al Ghana per l'organizzazione delle Forze armate, della Polizia e della Guardia di finanza » (*Approvato dal Senato*) (*Parere alla III Commissione*) (2568).

Il Relatore De Meo illustra il disegno di legge che prevede una particolare forma di assistenza tecnica, consistente in un contributo ad una più razionale organizzazione delle Forze armate e di polizia, per la Repubblica di Somalia e per la Repubblica del Ghana.

Su proposta del Relatore, la Commissione delibera, poi, di esprimere parere favorevole alla III Commissione.

PROPOSTA DI LEGGE:

PEDINI ed altri: « Norme integrative del Capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo secondo accordi stipulati dallo Stato italiano » (1814).

Il Relatore Natali riferisce favorevolmente sulla proposta di legge che conferisce la fa-

coltà al Ministro della difesa di dispensare, in tempo di pace, dal compiere la ferma di leva quei giovani arruolati che, in possesso di particolari requisiti, chiedono di prestare la loro opera, per una durata effettiva non inferiore a due anni, in uno dei paesi in via di sviluppo, fuori dell'Europa, per la realizzazione dei programmi d'assistenza tecnica previsti da accordi bilaterali. Il Relatore propone, infine, di chiedere l'assegnazione del provvedimento in sede legislativa.

Intervengono nella discussione i deputati: Messe, il quale, rilevata la insufficienza qualitativa e quantitativa dei contingenti specializzati dell'Esercito, si dichiara contrario al provvedimento per il depauperamento che esso produrrebbe in settori assai importanti per la vita delle Forze armate; Gorreri, il quale dichiara che il gruppo comunista non è contrario alla proposta di legge purché essa diventi parte organica delle norme sulla leva e si riserva, in ogni caso, di formulare un giudizio definitivo nell'eventuale dibattito in sede legislativa; Leone Raffaele, il quale approva l'iniziativa dei deputati Pedini ed altri perché il problema è particolarmente sentito da alcune categorie di giovani insegnanti e tecnici e ritiene che il servizio all'estero di costoro costituirà un notevole apporto di esperienza e prestigio per l'Italia; Abate, il quale formula l'adesione del gruppo socialista al provvedimento nella presente stesura, pur rilevando che le preoccupazioni avanzate dal deputato Messe dovranno essere verificate nel prossimo futuro; Buffone, il quale concorda con i fini della proposta di legge, pur raccomandando di migliorare la formulazione tecnica degli articoli onde garantirsi da possibilità di frodi.

Il deputato Pedini, precisa che la norma avrà vigore nell'ambito di un accordo bilaterale e che la possibilità di revoca della dispensa prevista espressamente dall'articolo 3 garantisce effettivamente contro ogni eventuale abuso.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi dichiara che il Governo concorda con le nobili finalità della proposta di legge, non si oppone alla proposta del Relatore di chiedere il trasferimento del provvedimento alla sede legislativa e si riserva di precisare il suo punto di vista sul piano tecnico-legislativo, in quella sede.

Successivamente la Commissione delibera all'unanimità di chiedere il trasferimento della proposta di legge n. 1814 alla sede legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori RESTAGNO ed altri: « Modificazioni e integrazioni alla legge 14 marzo 1957, n. 108, concernente il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale coloniale militare trasferitosi in Italia in seguito agli eventi bellici ed impiegato in servizio nelle amministrazioni dello Stato » (*Approvata dal Senato*) (2564).

Dopo la relazione favorevole del Relatore Buffone la Commissione delibera, all'unanimità, di chiedere il trasferimento della proposta di legge alla sede legislativa.

PROPOSTE DI LEGGE:

LENOCI ed altri: « Revisione dell'organico degli ufficiali del ruolo di Amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico » (799);

FORNALE e JOZZELLI: « Revisione dell'organico degli ufficiali del ruolo Amministrazione del Corpo di Commissariato aeronautico » (976).

Su proposta del Relatore la Commissione delibera di rinviare il seguito dell'esame in attesa che il Governo si pronunci sul nuovo testo proposto dai presentatori.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,45.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 1965, ORE 10,05. — *Presidenza del Presidente* ERMINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Badaloni Maria.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Istituzione di scuole materne statali » (1897);

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: « Obbligatorietà della scuola materna per minorati dell'udito » (148);

LEVI ARIAN GIORGINA ed altri: « Istituzione di scuole statali per l'infanzia » (*Urgenza*) (938).

Il Presidente Ermini riassume i termini della questione rammentando che nelle sedute del 9 e 15 luglio la Commissione ha già approvato, con modificazioni, i primi sette articoli del provvedimento.

Ha inizio quindi l'esame dell'articolo 8 relativo all'arredamento ed alla attrezzatura della istituenda scuola materna statale.

Dopo interventi dei deputati Valitutti, Codignola, Scionti, del Relatore Rampa e del Sottosegretario Badaloni Maria, la Commissione lo approva con un emendamento aggiuntivo Codignola-Rosati in virtù del quale non l'arredamento e le attrezzature soltanto, ma anche il materiale necessario per le attività educative e di giuoco è fornito dai comuni o dallo Stato. Non è approvato invece un emendamento Picciotto che accolla direttamente allo Stato l'onere della fornitura dell'arredamento e delle attrezzature.

Ha inizio quindi l'esame dell'articolo 9 relativo agli oneri dei comuni.

Dopo interventi dei deputati Levi Arian Giorgina, Codignola, Valitutti, Scionti, Rampa, del Sottosegretario Badaloni, la Commissione delibera di non accogliere l'emendamento Scionti che sottrae ai comuni l'onere derivante dalla custodia degli edifici, approvando poi l'articolo senza modificazioni.

La Commissione approva altresì un articolo aggiuntivo 9-bis proposto dai deputati Codignola e Rosati, ed integrato su proposta del deputato Levi Arian Giorgina, che recita: « L'attuale terza sezione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione viene integrata da una insegnante di ruolo di scuola materna statale. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge sarà assicurata la rappresentanza elettiva presso il Consiglio Superiore della pubblica istruzione del personale insegnante, direttivo ed ispettivo della scuola materna statale ».

La Commissione non accoglie invece la proposta Scionti (che fa suo un emendamento presentato in precedenza dal deputato Codignola) per integrare l'articolo aggiuntivo nel senso di stabilire che può trattarsi di una insegnante di ruolo di scuola materna statale o comunale.

Un altro emendamento Scionti che rende obbligatorie le spese dei comuni e delle province per le scuole materne comunali e provinciali da loro direttamente gestite, è accantonato — con generale consenso — per essere discusso in connessione con l'articolo 23.

Ha inizio quindi l'esame dell'articolo 10 che si riferisce ai requisiti del personale.

Il deputato Picciotto illustra ampiamente l'emendamento sostitutivo presentato dal suo Gruppo. Esso prevede che il personale ispettivo, direttivo, insegnante, assistente, di segreteria e ausiliario delle scuole materne statali è a carico dello Stato e viene inquadrato nei ruoli statali della scuola materna. Aggiunge che il personale ispettivo e direttivo deve essere fornito del diploma di specializ-

zazione conseguito al termine di un corso di studi triennale, mentre il personale insegnante deve essere fornito di diploma di abilitazione rilasciato dall'istituto magistrale o diploma di maturità classica o scientifica e di almeno di un anno di specializzazione a livello universitario; il personale di assistenza deve essere fornito del titolo di studio conseguito al termine di una scuola secondaria di primo grado o di titolo equipollente integrato da un titolo di studio di specializzazione in puericoltura, mentre il personale ausiliario deve essere fornito di licenza della scuola dell'obbligo. Stabilisce infine che nei primi cinque anni di applicazione della legge sono titoli validi per l'assunzione: il diploma di scuola magistrale e l'abilitazione rilasciata dall'istituto magistrale, il diploma di maturità classica o scientifica per il personale insegnante; il titolo di studio conseguito al termine di una scuola secondaria di primo grado o un titolo equipollente per il personale di assistenza; la licenza elementare per il personale ausiliario; lo Stato istituisce corsi di aggiornamento per il personale presso istituti scolastici statali.

Dopo ampia discussione alla quale prendono parte i deputati Codignola, Valitutti, Dall'Armellina, Rosati, Scionti, Levi Arian Giorgina, il Relatore Rampa e il Sottosegretario Badaloni Maria, la Commissione delibera: di accantonare il primo comma dell'articolo sostitutivo proposto, per esaminarlo in connessione con l'articolo 11; di non accoglierne gli altri comma; di approvare l'articolo 10 con alcuni emendamenti proposti dai deputati Codignola e Rosati e parzialmente integrati dal deputato Levi Arian Giorgina, nel seguente testo:

ART. 10.
(*Requisiti*)

« Il personale ispettivo deve essere fornito della laurea in pedagogia. Il personale direttivo deve essere fornito di diploma di vigilanza o della laurea in pedagogia.

Il personale insegnante della scuola materna statale deve essere fornito di diploma rilasciato dalle scuole magistrali o dagli istituti magistrali. È prescritta una abilitazione specifica che si consegue contestualmente al concorso di cui al successivo articolo 14. È altresì valida l'abilitazione all'insegnamento nei giardini di infanzia istituiti con regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Le assistenti delle scuole materne statali debbono essere fornite del titolo di studio con-

seguito al termine di una scuola secondaria di primo grado o di grado equipollente, integrata da un attestato di frequenza con profitto di appositi corsi istituiti e gestiti dal Ministero della pubblica istruzione ».

La Commissione non accoglie invece due ulteriori modifiche agli emendamenti Codignola-Rosati proposti dal deputato Levi Arian Giorgina per sopprimere al secondo comma il riferimento alle scuole magistrali e per convertire al terzo comma la dizione « Le assistenti delle scuole materne statali » nell'altra « Il personale assistente delle scuole materne statali ».

La Commissione approva poi anche un articolo 10-*bis* proposto dal deputato Codignola e Rosati che recita: « Il personale insegnante addetto alle scuole e alle classi destinate ai bambini affetti da disturbi dell'intelligenza o del comportamento o da menomazioni fisiche o personali, deve essere fornito di diploma specifico riconosciuto dal Ministero della pubblica istruzione ».

Non approva invece un articolo 10-*bis* proposto dal deputato Illuminati per stabilire che il direttore è eletto ogni due anni entro il 31 ottobre, tra gli insegnanti di ruolo, in una assemblea di tutti gli insegnanti.

Il Presidente Ermini rinvia, quindi, ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE:

VALITUTTI: « Modifica alla legge 21 luglio 1961, n. 685, per l'ammissione delle diplomate degli Istituti tecnici femminili e della scuola di magistero professionale per la donna alle facoltà universitarie » (2285).

Dopo un breve intervento del deputato Malagugini che illustra le finalità del provvedimento, facendo presente che esso intende estendere anche alle diplomate degli istituti tecnici femminili e della scuola di magistero professionale della donna le possibilità di accesso ad alcune facoltà universitarie già accordate ai diplomati degli istituti tecnici con la legge n. 685 del 1961, la Commissione delibera, all'unanimità, di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa del provvedimento.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE.

I deputati Picciotto, Seroni e Codignola sollecitano l'iscrizione all'ordine del giorno rispettivamente: della proposta di legge n. 1574 Rossanda Banfi Rossana ed altri isti-

tativa delle università di Stato della Calabria e dell'Abruzzo; del disegno di legge n. 560 e delle proposte di legge nn. 1726 Codignola e Finocchiaro e 1741 Seroni ed altri, relative all'università di Siena; della proposta di legge Codignola e Borghi n. 2350, concernente i ruoli statali del personale insegnante della Valle d'Aosta.

Il Presidente Ermini assicura che terrà nel debito conto queste segnalazioni, compatibilmente con gli altri impegni di lavoro che gravano sulla Commissione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 1965, ORE 9,15. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci.

DISEGNO DI LEGGE:

« Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia » (*Approvato dal Senato*) (2701).

La Commissione prosegue nell'esame del disegno di legge ed il Relatore Baroni, replicando agli intervenuti nel dibattito, afferma che il provvedimento, diretto ad alleviare la situazione di crisi nel settore dell'edilizia residenziale, va considerato nella sua funzione eminentemente anticongiunturale. Rileva quindi che le disposizioni del titolo II hanno carattere sperimentale e che con esse si tende ad indirizzare l'intervento privato nel settore dell'edilizia residenziale verso l'edilizia economica e popolare, correggendo così la tendenza a predisporre abitazioni per i ceti più abbienti, che costituisce probabilmente la causa fondamentale dell'attuale crisi di sovrapproduzione che si riscontra nel settore stesso, e conclude affermando che una valutazione completa ed obiettiva del provvedimento stesso potrà essere data solo quando si conosceranno i risultati derivanti dalla sua applicazione.

Il Sottosegretario De' Cocci, dopo aver rilevato l'esistenza nel settore edilizio di una crisi dovuta a molteplici ragioni, quali ingiustificati allarmismi circa futuri provvedimenti, passaggio ad una nuova disciplina degli insediamenti e mancato ammodernamento

del processo produttivo, afferma che le disposizioni del titolo I del decreto-legge non costituiscono un arretramento rispetto a quelle già esistenti nella stessa materia, ma un adeguamento di esse alle necessità congiunturali, mancando quindi un rigido criterio di ripartizione degli stanziamenti ed un tassativo rinvio alle norme di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167. Per quanto concerne le disposizioni del titolo II in cui è pure operato richiamò alla stessa legge n. 167, afferma che esse sono dirette a venire incontro alle esigenze dei piccoli risparmiatori, costituendo anzi un incentivo al risparmio, sulla linea di quanto disposto dalla legge 10 agosto 1950, n. 715, pur con le modificazioni rese necessarie dalla situazione attuale. Sottolineata la necessità di un pronto intervento pubblico nel settore dell'edilizia residenziale in funzione eminentemente anticongiunturale, esigenza che ha giustificato il ricorso allo strumento del decreto-legge, conclude affermando che il provvedimento consentirà di ampliare la domanda di abitazioni presente sul mercato e formulando l'auspicio che il provvedimento stesso possa essere approvato dalla Camera nel testo già approvato dal Senato.

Su proposta del deputato Todros, e dopo l'intervento del Presidente Alessandrini, del Relatore Baroni e del Sottosegretario De' Cocci, la Commissione delibera quindi di procedere ad un esame preliminare degli emendamenti presentati e, pur approvando a maggioranza gli articoli del provvedimento nel testo già approvato dal Senato, di demandare al Comitato dei Nove, in base all'articolo 30-*bis* del Regolamento della Camera, un ulteriore esame degli emendamenti stessi.

Il deputato De Pasquale illustra quindi alcuni emendamenti diretti a destinare tutti o una maggiore aliquota degli stanziamenti previsti nel decreto-legge per il perseguimento delle finalità di cui al titolo I ed alla ripartizione territoriale dei contributi previsti dall'articolo 1 in base ai criteri stabiliti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1460.

Il deputato Amendola Pietro illustra alcuni emendamenti intesi ad escludere il riferimento all'articolo 1 all'I.S.E.S. ed agli enti ed istituti e società di cui all'articolo 16 del testo unico sull'edilizia economica e popolare 28 aprile 1938, n. 1165; a demandare all'ingegnere capo del Genio civile l'autorizzazione alla esecuzione delle opere di cui al titolo I; a stabilire che le aree relative debbano essere già dotate dei servizi indispensabili anche quando si tratti delle costruzioni di cui al titolo II; a condizionare la conces-

sione dei mutui ai costruttori al reimpiego dei fondi per l'esecuzione di nuove costruzioni e qualora i mutuatari siano gli I.A.C.P., l'I.N.C.I.S., l'I.S.E.S. o le cooperative edilizie, anche se già beneficiari dei contributi erariali ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni a concedere i mutui fino all'importo del 100 per cento della spesa, elevando di conseguenza la garanzia dello Stato al 60 per cento dell'importo del mutuo. Dopo aver criticato l'alto costo del denaro risultante dall'applicazione dell'articolo 6 del provvedimento, illustra altri emendamenti tendenti ad ammettere la concessione di mutui individuali per l'acquisizione di abitazioni solo nei comuni non tenuti alla formazione dei piani di zona in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167, o comunque sprovvisti dei piani-stessi; a limitare la possibilità di accedere ai mutui stessi solo all'I.N.C.I.S., agli I.A.C.P., e all'I.S.E.S., oltre che alle cooperative edilizie, stabilendo, anzi, un criterio di priorità per tali enti e con esclusione degli altri enti indicati all'articolo 16 del testo unico sull'edilizia economica e popolare.

Il deputato Todros illustra alcuni emendamenti diretti a vincolare la ripartizione dei fondi per le opere di cui al titolo II all'osservanza dei criteri stabiliti dall'articolo 2 della legge 4 novembre 1963, n. 1460; a stabilire un limite massimo di costo per ciascun vano, in relazione al quale vengono richiesti i benefici di cui al titolo II; ad eliminare l'applicazione dei benefici stessi per l'acquisto di abitazioni già costruite e ad escludere l'estensione del mutuo all'acquisto di una autorimessa; alla possibilità che i costruttori possano direttamente beneficiare della concessione dei mutui, a vincolare la realizzazione delle opere di cui al titolo II nell'ambito dei piani di zona, anche se solo adottati, o, in mancanza dei piani stessi, nell'ambito delle zone destinate all'edilizia residenziale in base ai piani regolatori generali o ai programmi di fabbricazione, fornendo la possibilità di acquisire le aree necessarie mediante appropriazione per pubblica utilità; a stabilire precisi criteri in ordine alla ripartizione degli stanziamenti di cui al titolo II, ed a stabilire l'obbligo della osservanza delle norme vigenti per le opere di conto dello Stato.

Il deputato Beragnoli illustra alcuni emendamenti diretti a stabilire la tassativa osservanza, nella esecuzione delle opere, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Il deputato Lusoli illustra alcuni emendamenti diretti a subordinare l'esecuzione delle opere di cui al titolo I alla espressione di una volontà in proposito da parte delle Amministrazioni comunali e ad escludere ogni possibilità di realizzare le costruzioni stesse al di fuori dei piani di zona, ed a eliminare ogni potere discrezionale degli istituti di credito per quanto concerne la erogazione dei mutui.

Il deputato Poerio, dopo aver rilevato che la stampa ha recato notizie false e tendenziose in merito alla posizione assunta dai deputati comunisti nel corso del dibattito, illustra alcuni emendamenti diretti ad impedire ogni deroga alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ed a stabilire la nullità delle vendite delle abitazioni, già acquistate in base alle disposizioni del titolo II, nel caso che non siano state rispettate le disposizioni concernenti i requisiti necessari per usufruire dei benefici di cui allo stesso titolo II. Conclude rilevando la in costituzionalità del provvedimento per quanto concerne l'indicazione dei mezzi di copertura della spesa, dal momento che essi non sono esattamente indicati, o sono indicati in modo inadeguato.

Il deputato Ripamonti afferma che l'articolo 2 del provvedimento, nel testo già approvato dal Senato, garantisce già che le opere saranno realizzate nel quadro di un organico sviluppo della città, ritiene che molte delle esigenze prospettate attraverso gli emendamenti presentati potrebbero trovare soddisfacimento attraverso un preciso impegno del Governo di disporre gli interventi secondo le direttive del progetto di sviluppo economico, e, in particolare, di procedere ad una loro localizzazione in base alla legge n. 1460, fa rilevare che la misura degli interessi va determinata tenendo conto di una serie di elementi e procedendo ad una loro analisi ponderata e conclude dichiarandosi contrario a fissare per legge gli *standards* minimi delle abitazioni.

Su richiesta del deputato Busetto, il Sottosegretario De' Cocci dichiara, in relazione ai quesiti prospettati dal deputato Sullo nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione bilancio, che si sta concretamente procedendo all'impiego dei fondi già stanziati per le cooperative edilizie, si procede ad una programmazione immediata degli stanziamenti pluriennali e che il Governo si riserva di fornire più ampie delucidazioni in merito durante la discussione del provvedimento in Assemblea.

La Commissione delibera quindi di dar mandato al Relatore di stendere la relazione per l'Assemblea.

I deputati Busetto e Guarra si riservano, a nome delle rispettive parti politiche, di presentare relazioni di minoranza.

Il Presidente comunica che il Comitato dei nove è costituito, oltre che da lui stesso e dal Relatore, dai deputati Brandi, Carra, Curti Ivano, De Pasquale, Di Nardo, Guarra e Todros e che si riunirà oggi alle ore 17 per procedere nel senso già stabilito.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 1965, ORE 9. — *Presidenza del Presidente SAMMARTINO.* — Intervengono il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, Jervolino, e il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Mannironi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazioni e aggiunte alla legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (1685).

Su proposta del Relatore Colasanto e dopo interventi dei deputati Degli Esposti (che si dichiara contrario alla proposta) e Bianchi Gerardo e del Ministro Jervolino (che invece si dichiarano favorevoli), la Commissione delibera di rinviare il seguito della discussione alla ripresa dei lavori parlamentari, non oltre la seconda metà del prossimo mese di novembre.

DISEGNO DI LEGGE:

« Autorizzazione della spesa di lire 9 milioni 500 mila per pagamenti suppletivi relativi ai lavori di completamento della ferrovia metropolitana di Roma (linea Termini-Esposizione) » (2322).

Dopo la illustrazione favorevole del Relatore Canestrari, la discussione è rinviata ad altra seduta in attesa del parere della V Commissione bilancio.

DISEGNO DI LEGGE:

« Trasporto di persone sugli autoveicoli » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (2413).

La discussione è rinviata ad altra seduta per l'assenza del Relatore.

PROPOSTA DI LEGGE:

DI PIAZZA ed altri: « Norme integrative della legge 14 novembre 1961, n. 1268, sulla costituzione dell'Ente autonomo del Porto di Palermo » (2205).

La discussione è rinviata ad altra seduta per l'assenza del Relatore.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,10.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 1965, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente SAMMARTINO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, Riccio.

Il Presidente comunica di aver nominato Relatori per l'esame degli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei trasporti e dell'aviazione civile, delle poste e delle telecomunicazioni e della marina mercantile per l'anno finanziario 1966, ai fini del parere da trasmettere alla Commissione Bilancio, rispettivamente, i deputati Mancini Antonio, Alba e Sinesio.

Egli dà anche lettura dei telegrammi inviati dai Ministri delle partecipazioni statali e della marina mercantile, con i quali — in merito alla richiesta della Commissione di ascoltarli sugli orientamenti del Governo per il risanamento dell'industria cantieristica — essi esprimono l'avviso che sia opportuno attendere le conclusioni dei colloqui e delle riunioni in corso sull'argomento in sede di programmazione nazionale e in altre sedi governative. Il deputato Franco Raffaele manifesta sorpresa per detti telegrammi, che ritiene in contrasto con le intese intercorse a suo tempo e il Presidente si ripromette di intervenire nuovamente perché la riunione possa aver luogo alla ripresa dei lavori della Camera, dopo la ormai imminente interruzione.

Il deputato Sinesio sollecita l'esame delle proposte di legge sulla unificazione delle casse marittime.

Il deputato Canestrari, a sua volta, sollecita il seguito della discussione delle proposte di legge n. 453 (di iniziativa del deputato Durand de la Penne) e n. 703 (d'iniziativa dei deputati Gonella Giuseppe ed altri), relative al rimpatrio delle salme dei marittimi deceduti all'estero per sinistri; in proposito il Presidente fa presente che non è ancora pervenuto il parere della V Commissione Bilancio.

PROPOSTA DI LEGGE:

MACCHIAVELLI ed altri: « Riordinamento del registro italiano navale » (2022).

Su proposta del Sottosegretario per la marina mercantile, Riccio e del Relatore, Sinesio, l'esame è rinviato in attesa del disegno di legge annunciato dal Governo e ormai di imminente presentazione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 1965, ORE 10. — *Presidenza del Presidente SEDATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Antoniozzi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Disposizioni in materia di affitto a conduttori non coltivatori diretti » (1527).

Il Presidente ricorda che nella seduta del 13 maggio 1965 furono approvati i primi due commi dell'articolo 1 del disegno di legge, con i quali fu fissato che il contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto debba avere una durata non inferiore a quello del ciclo di rotazione colturale praticato nel fondo e comunque non inferiore a sei anni; e che, se non sia data disdetta da una delle parti almeno 12 mesi prima della scadenza, il contratto si rinnovi per lo stesso periodo.

Il Relatore Fornale illustra ampiamente il lavoro svolto dal Comitato ristretto, a suo tempo nominato, che ha redatto un nuovo testo del provvedimento.

In rapporto ai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 1, il Governo chiede una modifica del testo redatto dal Comitato ristretto; pertanto essi vengono approvati nella seguente formulazione:

« Nonostante la disdetta data dal locatore, il contratto è prorogato di diritto alla sua prima scadenza per un periodo non superiore a tre anni se l'affittuario ne fa richiesta almeno dodici mesi prima della suddetta scadenza e salvo che il locatore dichiara di voler concedere il fondo in affitto ad uno o più coltivatori diretti singoli o associati o assumerne la diretta conduzione. Se il locatore, entro un anno dall'ottenuta disponibilità del fondo, non avrà adempiuto all'impegno assunto con tale dichiarazione, ovvero se cessa senza giusta causa dal condurre direttamente il fondo

prima che siano trascorsi 3 anni, il disdetta avrà diritto al risarcimento del danno e al ripristino del contratto, salvi i diritti dei terzi in buona fede. La relativa azione dell'affittuario si prescrive entro 2 anni ».

« In caso di vendita o di concessione in enfiteusi del fondo a coltivatori diretti singoli o associati, o di vendita agli Enti di sviluppo, ai sensi dell'articolo 12 della legge 26 maggio 1965, n. 590, od alla Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, il contratto di affitto si risolve al termine dell'annata agraria successiva a quella in cui è stipulata la vendita o la concessione in enfiteusi, purché sia stata data disdetta almeno un anno prima di questo termine. Nessun indennizzo è dovuto per effetto di tale risoluzione, fermo il diritto dell'affittuario di essere indennizzato delle migliorie a norma di legge o di contratto ».

« La disdetta di cui ai commi secondo e quarto e la richiesta di cui al terzo comma del presente articolo non hanno effetto se non sono comunicate mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante atto notificato ».

Vengono quindi approvati senza modifiche gli articoli 2 e 3 nel seguente testo proposto dal Comitato ristretto:

ART. 2.

L'affitto a conduttore non coltivatore diretto è fatto a misura. Può essere fatto a corpo quando ciò risulti necessario o conveniente per rilevanti difficoltà di misurazione o importanti pratiche, espressamente indicate nel contratto.

La legge 12 giugno 1962, n. 567, e successive modificazioni e integrazioni, si applica comunque anche agli affitti a corpo.

ART. 3.

Il contratto di affitto di fondi rustici a conduttore non coltivatore diretto deve essere provato per iscritto.

L'immobile concesso in affitto deve essere descritto nel contratto con l'indicazione dei suoi confini, della sua superficie, dei dati catastali e delle altre particolarità utili alla sua identificazione.

Il deputato Gombi illustra un articolo aggiuntivo, col quale si chiede che i contratti di lavoratori fissi o periodici che sono sui fondi si rinnovino di diritto alla loro scadenza,

salvo il caso di grave inadempienza contrattuale o di sopravvenuta incompatibilità con la coltivazione del fondo.

Dopo interventi dei deputati Magno e Franzo, del Relatore Fornale e del Sottosegretario Antoniozzi, l'articolo aggiuntivo non è approvato.

Il deputato Gombi illustra quindi un altro articolo aggiuntivo, col quale si chiede che il conduttore debba sentire il parere dei lavoratori periodici e fissi nelle opere di trasformazione o di miglioramento da effettuare sul fondo.

Dopo interventi del Sottosegretario Antoniozzi e dei deputati Ognibene, Ferrari Riccardo e Franzo, l'articolo aggiuntivo non è accolto.

Viene quindi approvato l'articolo 4 nel seguente testo proposto dal Comitato ristretto:

ART. 4.

Le norme dell'articolo 1 non si applicano ai contratti di affitto che, secondo gli usi locali, hanno durata inferiore all'annata agraria.

Il Relatore Fornale dà ragione della formulazione dell'articolo 5 che, nel seguente testo proposto dal Comitato ristretto, aderisce al parere della Commissione giustizia, espresso il 25 febbraio 1965:

ART. 5.

I contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge sono da questa disciplinati solo nel caso di proroga o di rinnovazione anche tacita, intervenute dopo la sua entrata in vigore.

Fino alla cessazione del rapporto, ciascuna delle parti può domandare che il contratto, posto in essere prima dell'entrata in vigore della presente legge, venga adeguato alle disposizioni dell'articolo 2, con effetto dall'inizio dell'annata agraria successiva all'entrata in vigore della presente legge.

Non viene accolto, dopo interventi dei deputati Magno, Franzo e del Sottosegretario Antoniozzi, un articolo aggiuntivo presentato dal deputato Magno, col quale si chiede che le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 siano applicati anche ai contratti in corso, qualunque sia la loro durata.

Il deputato Franzo a sua volta ritira un emendamento col quale si chiede che la legge si applichi ai contratti in corso che abbiano durata inferiore a quella stabilita con

l'articolo 1, applicandosi come durata minima appunto quella fissata da tale articolo.

L'articolo 5 viene quindi approvato nel testo riportato.

Vengono quindi approvati gli articoli 6 e 7 nel seguente testo proposto dal Comitato ristretto:

ART. 6.

È nullo ogni patto contrario alle disposizioni della presente legge.

ART. 7.

Ai fini della presente legge è considerato affittuario conduttore non coltivatore diretto colui che non è compreso nella categoria di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 25 giugno 1949, n. 353.

Il deputato Magno ritira infine un articolo aggiuntivo, che chiede l'applicazione della legge ai terreni dati in concessione dai comuni a conduttori non coltivatori diretti.

Il deputato Gombi illustra quindi un ordine del giorno, col quale si intende impegnare il Governo a promuovere un provvedimento che garantisca una « piena tutela » agli affittuari coltivatori diretti nel quadro di una piena remunerazione del lavoro familiare e del riconoscimento del diritto all'indennizzo per i miglioramenti effettuati, del diritto ad attuare piani di trasformazione e ad accedere ai pubblici finanziamenti. L'ordine del giorno viene accolto dal Governo come raccomandazione.

Dopo dichiarazioni di voto del deputato Gombi, che dà ragione del voto contrario del Gruppo comunista, e del deputato Franzo, che motiva il voto favorevole del Gruppo democristiano, il provvedimento viene votato a scrutinio segreto ed è approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Autorizzazione di spesa per l'applicazione delle leggi 21 luglio 1960, n. 739, 14 febbraio 1964, n. 38, e 26 luglio 1965, n. 969, anche a favore delle aziende agricole danneggiate dalle calamità naturali verificatesi posteriormente al 31 agosto 1965 » (*Urgenza*) (2661).

Il Presidente ricorda che nella seduta di mercoledì 20 ottobre è iniziata la discussione generale.

Il deputato Bo segnala come tutte le parti politiche abbiano assunto l'impegno perché sia predisposto un organico provvedimento

sulle calamità, senza ricorrere all'ormai consueto rifinanziamento delle leggi precedenti. Il problema di un fondo di solidarietà è dibattuto dal 1957 ed è ormai maturo per una soluzione. Lamenta infine la esiguità degli stanziamenti disposti.

Il deputato Helfer, facendo riferimento ai danni subiti dalla regione Trentino-Alto Adige, chiede che le provvidenze della legge 739 siano concesse indipendentemente dalla delimitazione delle zone danneggiate effettuata per l'applicazione dell'articolo 9 di quella legge e che sia sancita l'applicabilità della legge a favore delle regioni a statuto speciale, per le quali il Ministero dovrà fissare una quota parte degli stanziamenti globali.

Il deputato Marras lamenta il ritardo dell'intervento predisposto e la mancanza di garanzie per i colpiti. Segnala altresì la frammentarietà di questi interventi riparatori, al punto che ben quattro sono stati i provvedimenti adottati in 12 mesi. Si meraviglia della ostinatezza del Governo a non voler affrontare organicamente il problema e segnala invece l'operosità fattiva delle regioni, tra cui quella sarda, che ha già creato un fondo di solidarietà di 5 miliardi.

Chiede infine che i provvedimenti all'esame della Commissione in questa materia siano al più presto posti all'ordine del giorno.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,40.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 1965, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente GIOLITTI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio, Oliva.

PROPOSTE DI LEGGE:

DE MEO ed altri: « Estensione all'Ente autonomo Fiera di Foggia degli incentivi e delle agevolazioni creditizie per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno » (2177);

GIOIA ed altri: « Estensione alle Fiere di Palermo, Messina, Reggio Calabria, Foggia e Cagliari degli incentivi e delle agevolazioni creditizie per lo sviluppo del Mezzogiorno » (2401).

Il Relatore Di Vagno, introducendo la discussione, propone l'unificazione delle due proposte di legge in un nuovo testo, che tenga anche conto del suggerimento avanzato dalla

V Commissione Bilancio, in sede di parere, nel senso di estendere a tutti gli Enti fieristici operanti nell'area di applicazione delle leggi per l'industrializzazione del Mezzogiorno, gli incentivi e le agevolazioni creditizie previste dalle proposte di legge in discussione. Ricorda che tale estensione è stata già accordata alla Fiera del Levante di Bari con l'approvazione, nel giugno scorso, di un disegno di legge. Osserva che gli Enti fieristici in questione svolgono una utilissima funzione di propulsione economica e di uffici studi, non limitandosi alla semplice esposizione dei prodotti. Si tratta inoltre di mostre specializzate e già largamente note in Italia e all'estero.

Dopo che i proponenti delle rispettive proposte di legge si dichiarano d'accordo sul nuovo testo unificato presentato dal Relatore, i deputati Dosi e Biaggi Nullo manifestano la loro perplessità sull'utilità del provvedimento, osservando che, a loro giudizio, sarebbe opportuna una trattazione generale dell'intero problema delle Fiere, tenendo presenti le finalità di una effettiva specializzazione, di una programmazione dei calendari e delle località, e della eliminazione dei doppioni.

Dopo interventi del deputato Cervone, che illustra un emendamento aggiuntivo diretto ad inserire nell'elenco nominativo delle Fiere anche la mostra d'Oltremare di Napoli, e del Relatore Di Vagno che dà maggiori ragguagli sul contenuto degli incentivi e delle agevolazioni previste, il rappresentante del Governo si dichiara contrario all'approvazione del provvedimento, anche sulla base del parere sfavorevole espresso dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, e delle indicazioni del Ministero delle finanze, nettamente contrario all'estensione degli sgravi fiscali.

Dopo un breve dibattito, al quale prendono parte i deputati De Meo e Dosi, il Relatore Di Vagno ed il Sottosegretario Oliva, la Commissione prende in esame il seguente nuovo testo unificato predisposto dal Relatore.

ARTICOLO UNICO.

« Le agevolazioni creditizie per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno sono estese alla Fiera nazionale dell'agricoltura e zootecnia di Foggia, alla Fiera del Mediterraneo di Palermo, alla Fiera campionaria internazionale di Messina, alla Fiera nazionale delle attività agrumarie delle essenze e degli olii di Reggio Calabria e alla Fiera campionaria della Sardegna in Cagliari ».

La Commissione approva quindi l'articolo unico nel testo unificato suddetto e, a scrutinio

segreto, il provvedimento, con il titolo: « Estensione alle Fiere di Foggia, Palermo, Messina, Reggio Calabria e Cagliari delle agevolazioni creditizie per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno ».

Al termine della seduta il Presidente, accogliendo una proposta del rappresentante del Governo, accetta di nominare un Comitato di studio per l'esame della complessa materia delle Fiere. Il Comitato risulta così composto: Dosi, Alesi, Cervone, Di Vagno, Olmini, Origi e Romualdi.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

LAVORO (XIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 1965, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Fenoaltea.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori BERNARDINETTI ed altri: « Provvedimenti in favore delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di servizio » (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (1902).

Il Presidente Zanibelli ricorda che sia la proposta di legge n. 1902, come le altre all'ordine del giorno in sede referente, concernenti vari aspetti del collocamento obbligatorio, vennero affidate all'esame di un Comitato ristretto con l'incarico di valutare l'opportunità di un coordinamento generale della materia delle assunzioni obbligatorie di elementi fisicamente o socialmente minorati e di proporre le soluzioni opportune circa l'iter delle proposte di legge medesime.

Il deputato Guerrini Giorgio, riferendo sui lavori del Comitato ristretto da lui presieduto, richiama l'attenzione sul fatto che oggi sono previste norme, aliquote e preferenze per varie categorie di invalidi e assimilati, attraverso una legislazione che ha agito per settori, facendo riferimento a diverse misure di invalidità e a presupposti soggettivi e oggettivi che non coincidono per tutte le categorie, dando luogo ad un sistema di separate denunce, che non facilita le imprese e le amministrazioni obbligate e non consente una valutazione obiettiva da parte della autorità competenti, e creando, infine, una serie di compe-

tenze delle pubbliche amministrazioni e delle associazioni di categoria, che non sembrano opportunamente coordinate.

Per tali motivi il Comitato ristretto, confortato anche dai Ministeri interessati, concorda sulla necessità di arrivare ad una nuova disciplina organica della materia, ma, tenuto conto di certe situazioni ancora carenti di tutela, esprime anche l'avviso di procedere nell'iter della proposta di legge n. 1902, nonché della proposta di legge Barbi Paolo ed altri n. 156 e del disegno di legge n. 2321, questi ultimi all'ordine del giorno in sede referente. Per quanto concerne il merito della proposta di legge n. 1902, il deputato Guerrini Giorgio ritiene necessaria una modifica dei limiti di età per le assunzioni degli orfani di guerra e di caduti per servizio, ritenendo troppo elevato quello di 55 anni fissato nella proposta di legge.

Concordando con le valutazioni di carattere generale espresse dal deputato Guerrini Giorgio a nome del Comitato ristretto, i deputati Pucci Emilio, Rossinovich, Armaroli, Sabatini, Cruciani, Borra e Nucci svolgono alcune osservazioni su quelle che dovranno essere le linee generali delle norme sul collocamento obbligatorio; quindi, la Commissione, su proposta del Presidente Zanibelli, aderisce alle conclusioni del Comitato ristretto, confermando ad esso il mandato di procedere nel lavoro iniziato per una revisione organica delle norme sul collocamento obbligatorio.

La Commissione passa quindi ad esaminare nel merito la proposta di legge n. 1902, che prevede aliquote di riserva e preferenze a favore delle vedove e degli orfani di guerra e di caduti per servizio. Il deputato Cocco Maria riferisce favorevolmente, osservando che il limite di età previsto per gli orfani non fa che equiparare tali soggetti a quanto previsto per gli invalidi delle varie categorie, e conclude proponendo l'approvazione del provvedimento senza modificazioni.

Sulla questione del limite di età per gli orfani esprimono contrario avviso i deputati Sabatini, Quintieri, Pucci Emilio, Di Mauro Luigi e Guerrini Giorgio, che ritengono necessario fare riferimento ad un'età inferiore. Aderiscono invece alla tesi del Relatore i deputati Gitti, Cruciani, Bianchi Fortunato, Scaglia e Sulotto. Il Sottosegretario di Stato Fenoaltea, pur riconoscendo la fondatezza di alcune osservazioni, fa presente che il Governo aderisce al testo approvato dal Senato.

Dopo ampia discussione, non insistendo i presentatori negli emendamenti concernenti i limiti di età per le assunzioni degli orfani, la

Commissione approva senza modificazioni gli articoli e successivamente a scrutinio segreto l'intera proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,40.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 1965, ORE 11,45. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Fenoaltea.

PROPOSTE E DISEGNO DI LEGGE:

BARBI PAOLO ed altri: « Assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati e invalidi del lavoro e degli orfani dei caduti sul lavoro nelle Amministrazioni di Stato, degli Enti locali e degli Enti pubblici » (156);

CENGARLE ed altri: « Norme per la occupazione del personale civile italiano licenziato da organismi militari internazionali o di singoli Stati esteri, facenti parte della Comunità atlantica, operanti in Italia o all'estero » (313);

DE' COCCI ed altri: « Modifiche alla legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio » (392);

RUSSO SPENA ed altri: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 13 marzo 1958, n. 308, recante norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti » (428);

« Determinazione di una sanzione penale nei confronti dei privati datori di lavoro contravventori alle disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 308, contenente norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti » (2321).

Il Presidente Zanibelli, richiamandosi alla precedente discussione in sede legislativa sulla proposta di legge n. 1902 e alle conclusioni del Comitato ristretto, propone che sia richiesto il deferimento in sede legislativa della proposta di legge Barbi Paolo ed altri n. 156, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati, invalidi e orfani del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, e del disegno di legge n. 2321, concernente la determinazione di sanzioni in materia di collocamento dei sordomuti, e di rinviare al Comitato ristretto le altre proposte di legge, perché siano esaminate nel quadro della revisione generale delle norme sul collocamento obbligatorio.

La Commissione delibera in conformità.

PROPOSTE DI LEGGE:

DI MAURO LUIGI ed altri: « Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani » (963);

DE MARZI FERNANDO ed altri: « Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani » (1431);

GELMINI ed altri: « Modifiche alle norme delle leggi 26 dicembre 1956, n. 1533, e 25 luglio 1956, n. 860, sulla composizione degli organi di amministrazione delle casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani e delle commissioni provinciali per l'artigianato » (2581);

DE MARZI FERNANDO ed altri: « Modifiche e integrazioni delle leggi 25 luglio 1956, numero 860, e 29 dicembre 1956, n. 1533, a favore dell'artigianato » (964) (*Parere alla XII Commissione*).

La Commissione delibera di affidare ad un Comitato ristretto, che il Presidente si riserva di nominare, il coordinamento delle proposte di legge per l'eventuale formulazione di un testo unificato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,50.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE INQUIRENTE per i procedimenti di accusa.

Giovedì 28 ottobre, ore 10.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

Giovedì 28 ottobre, ore 17.

Seguito esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Pelleggrino (Doc. II, n. 87) — Relatore: Palazzolo.

Esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Manco (Doc. II, n. 92) — Relatore: Amendola Pietro;

contro il deputato Tripodi (Doc. II, n. 98) — Relatore: Gagliardi;

- contro il deputato Poerio (Doc. II, n. 103)
— Relatore Greppi;
contro il deputato Grezzi (Doc. II, n. 104)
— Relatore: Amendola Pietro;
contro il deputato Di Mauro Luigi (Doc. II, n. 105) — Relatore: Greppi;
contro il deputato Paolicchi (Doc. II, n. 106)
— Relatore: Greppi;
contro il deputato D'Amore (Doc. II, n. 107)
— Relatore: Berlinguer Mario;
contro il deputato Cengarle (Doc. II, n. 108)
— Relatore: Valiante.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Giovedì 28 ottobre, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, concernente la sospensione dell'imposta di fabbricazione sui filati di lana ed istituzione di una addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili di lana (2656) — Relatore: Bima — (*Parere della V e della XII Commissione*).

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Giovedì 28 ottobre, ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Istituzione di scuole materne statali (1897) (*Parere della II, V e IX Commissione*);

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Obbligatorietà della scuola materna per minorati dell'udito (148) — (*Parere della V Commissione*);

LEVI ARIAN GIORGINA ed altri: Istituzione di scuole statali per l'infanzia (*Urgenza*) (938) — (*Parere della I, II, V e IX Commissione*);
— Relatore: Rampa.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

ROMANATO e PIZALIS: Norme per l'assunzione nel ruolo dei presidi di concorrenti idonei (1129);

LEONE RAFFAELE: Norme per l'assunzione nei ruoli organici dei presidi o capi di istituto in possesso di particolari requisiti o condizioni (1777);

— Relatore: Racchetti.

Esame della proposta di legge:

NANNINI: Norme relative ai concorsi ed alle nomine dei presidi nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado (2279) — Relatore: Racchetti.

Esame del disegno di legge:

Modifiche all'ordinamento universitario (2314) — Relatore: Ermini — (*Parere della V Commissione*).

RELAZIONI PRESENTATE

IX Commissione permanente (Lavori pubblici):

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia (*Approvato dal Senato*) (2701) — Relatori: Baroni, *per la maggioranza*; Guarra, *di minoranza*.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Licenziato per la stampa alle ore 23,25.